SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 marzo 2000, n. **53.**

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di *handicap*;

b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

ART. 2.

(Campagne informative).

1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il

Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

CAPO II

CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI

ART. 3.

(Congedi dei genitori).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino ».

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *1.* Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *c)*, della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera *b)* del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo ».

3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 15.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre ».

4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – *1.* Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:

a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;

b) fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:

a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;

b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera *b)*.

4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera *b)*, è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa ».

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.

ART. 4.

(Congedi per eventi e cause particolari).

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre

giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

ART. 5.

(Congedi per la formazione).

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per « congedo per la formazione » si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

ART. 6.

(Congedi per la formazione continua).

1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 7.

(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai

dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 8.

(Prolungamento dell'età pensionabile).

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

CAPO III

FLESSIBILITÀ DI ORARIO

ART. 9.

(Misure a sostegno della flessibilità di orario).

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

CAPO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

ART. 10.

(Sostituzione di lavoratori in astensione).

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno

sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

ART. 11.

(Parti prematuri).

1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto ».

ART. 12.

(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. – *1.* Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-*bis* della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

ART. 13.

(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-*bis*. – *1.* Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15,

commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.

ART. 6-*ter.* — *1.* I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ».

ART. 14.

(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

ART. 15.

(Testo unico).

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.

ART. 16.

(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.

ART. 17.

(Disposizioni diverse).

1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti ».

3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.

4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

ART. 18.

(Disposizioni in materia di recesso).

1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.

2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

ART. 19.

(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « permesso mensile » sono inserite le seguenti: « coperti da contribuzione figurativa »;

b) al comma 5, le parole: « , con lui convivente, » sono soppresse;

c) al comma 6, dopo le parole: « può usufruire » è inserita la seguente: « alternativamente ».

ART. 20.

(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).

1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di *handicap*, ancorché non convivente.

CAPO VI

NORME FINANZIARIE

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20,

esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII

TEMPI DELLE CITTÀ

ART. 22.

(Compiti delle regioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.

2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.

3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.

4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:

a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;

b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;

c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.

ART. 23.

(Compiti dei comuni).

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e

comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta*.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

ART. 24.

(Piano territoriale degli orari).

1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato « piano », realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.

4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.

5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.

6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.

ART. 25.

(Tavolo di concertazione).

1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:

a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;

b) il prefetto o un suo rappresentante;

c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;

d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;

e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;

f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;

g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;

h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;

i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.

2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.

3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquina-

mento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.

4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.

5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

ART. 26.

(Orari della pubblica amministrazione).

1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.

2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.

3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

ART. 27.

(Banche dei tempi).

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate « banche dei tempi ».

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

ART. 28.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).

1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.

2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei pro-

getti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:

a) associazioni di comuni;

b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.

5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4624):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 3 marzo 1998.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 31 marzo 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 25 giugno; 24 e 30 settembre 1997; 15, 22 e 28 aprile; 27 maggio; 2, 24 e 30 giugno; 17 e 24 settembre 1998; 25 febbraio; 3, 4, 11 e 16 marzo; 8 e 14 aprile; 6, 12 e 27 maggio; 2 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 giugno 1999 (atti numeri 259, 599, 734, 833, 896, 1170, 1363, 1938-*ter*, 2207-*bis*, 2208, 2696, 2838, 3385, 3685, 3871, 4624 e 5287/*A* - relatore on. CORDONI).

Esaminato in aula il 3 giugno; 6 e 12 ottobre 1999 e approvato il 13 ottobre 1999 in un testo unificato con numeri 259 (POZZA ed altri); 599 (CORDONI ed altri); 734 (MARTINAT ed altri); 833 (TRANTINO); 896 (NARDINI ed altri); 1170 (DI CAPUA ed altri); 1363 (GAMBALE); 1938-*ter* (MUSSI ed altri); 2207-*bis* (CORDONI ed altri); 2208 (CORDONI ed altri); 2696 (SCHMID ed altri); 2838 (BARRAL e BALOCCHI); 3385 (SAONARA); 3685 (BERGAMO); 3871 (PRESTIGIACOMO ed altri) e 5287 (NARDINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 4275):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e 13ª, della commissione speciale in materia di infanzia (in data 21 ottobre 1999) e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 23, 24, 25 e 30 novembre; 1º dicembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atti numeri 4275, 115, 192, 345, 1000 e 1179/*A* - relatore sen. Ornella PILONI).

Esaminato in aula il 16 dicembre 1999; 18, 19 e 20 gennaio 2000 e approvato, con modificazioni, il 25 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto numeri 259, 599, 734, 833, 896, 1170, 1363, 1938-*ter*, 2207-*bis*, 2208, 2696, 2838, 3385, 3685, 3871, 4624 e 5287/*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 28 gennaio 2000, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XI commissione il 2 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 15 febbraio 2000 e approvato il 22 febbraio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: «Tutela delle lavoratrici madri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1972, n. 14. Il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1. — Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.

Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'art. 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 e al comma 2 dell'art. 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'art. 7 e dal comma 2 dell'art. 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione».

— La legge 29 dicembre 1987, n. 546 recante: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1988, n. 4.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 1204/1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 10. — Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b)*, dell'art. 15.*

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre».

— La legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante: «Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1962, n. 229. Il testo dell'art. 13 è il seguente:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della renditá, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che sarano all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Nota all'art. 5:

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1970, n. 131. Il testo dell'art. 10 è il seguente:

«Art. 10 *(Lavoratori studenti).* — I lavoratori studenti, iscritti e fequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma».

Note all'art. 6:

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1997, n. 154, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione». Il testo dell'art. 17 è il seguente:

«Art. 17 *(Riordino della formazione professionale).* — 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera *a)* nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei fmanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari».

— Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, reca: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (in *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1993, n. 11) e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (in *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1993, n. 167). Il testo dell'art. 1, comma 7 è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2120, comma 8, del codice civile, è il seguente:

«La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile».

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma 4, è il seguente:

«4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota all'art. 6.

Note all'art. 10:

— Per il titolo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, si veda in note all'art. 11.

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1204 del 1971 è il seguente:

«Art. 5. — L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

— Per il titolo della legge 29 dicembre 1987, n. 546, si veda in note all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto».

La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto».

Nota all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1977, n. 72. Si riporta il testo dell'art. 5:

«Art. 5. — Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolannente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute dell'interessata. L'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera *b)*, della legge anche quando vi siano periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato medico di gravidanza dovrà essere presentato il più presto possibile. Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento».

Note all'art. 13:

— La legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1977, n. 343. Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6. — Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7».

— Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 1204 del 1971 è il seguente:

«Art. 6. — I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge levono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.».

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1204/1971, si veda in nota all'art. 17.

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 14:

— La legge 7 agosto 1990, n. 232 recante «Coperture per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1990, n. 187, supplemento ordinario. Il testo del primo periodo del comma 1, dell'art. 13 è il seguente:

«Art. 13 *(Tutela delle lavoratrici madri).* — È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 1204/1971, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 2. — Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera *b)* del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti».

— Per il titolo della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si veda in note all'art. 13.

Nota all'art. 19:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 33, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 33 *(Agevolazioni).* — 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, *coperti da contribuzione figurativa* fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire *alternativamente* dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone bandicappate in situazione di gravità».

Nota all'art. 20:

— Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riportato in nota all'art. 19.

Note all'art. 21:

— Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1998, n. 16), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (in *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1998, n. 67) reca «Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale». Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3 *(Integrazione del Fondo per l'occupazione).* — 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole».

— Il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1997, n. 207, è il seguente:

«Art. 1 *(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).* — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al trenta per cento delle risorse del Fondo è riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il cinquanta per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il cinquanta per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle autonomie locali» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti».

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è riportato in nota all'art. 22.

Note all'art. 24:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 6 *(Partecipazione popolare)*. — 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali».

— Il testo degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 11 *(Orario di apertura e di chiusura)*. — 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma l, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno».

«Art. 12 *(Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte)*. — 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4.

2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1».

«Art. 13 *(Disposizioni speciali)* . — 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato».

Nota all'art. 26:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.

Nota all'art. 28:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 28:

— Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a-e) (omissis);

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale».

00G0092

DECRETO-LEGGE 10 marzo 2000, n. **54.**

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in relazione alle pressanti esigenze connesse alla fase di prima attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, di non privare gli uffici giudiziari dello specifico apporto professionale assicurato dai lavoratori socialmente utili o impegnati in progetti di utilità collettiva che attualmente vi operano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per far fronte alla necessità e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia può provvedere, alla data di scadenza dei progetti in corso, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per 18 mesi, fino ad un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 16.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002; l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quello relativo al Ministero delle finanze rispettivamente per lire 2.000 milioni e per lire 5.000 milioni per l'anno 2000;

b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 febbraio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Silvia Barbieri.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1993 e 27 ottobre 1993, con i quali sono stati individuati gli atti riservati al Ministro, fermo restando il potere di indirizzo politico-amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, con il quale l'on. Piero Fassino è stato nominato Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, con il quale la sen. Silvia Barbieri è stata nominata Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Silvia Barbieri coadiuva il Ministro del commercio con l'estero nella trattazione degli affari inerenti alle relazioni bilaterali intergovernative e alle relazioni multilaterali con istituzioni ed enti internazionali.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Silvia Barbieri, nell'ambito delle direttive di indirizzo impartito dal Ministro, è delegato:

a) ai rapporti con le organizzazioni sindacali;

b) alla risposta alle interrogazioni e interpellanze parlamentari;

c) alla predisposizione degli atti normativi di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

2. Il Sottosegretario di Stato, sen. Silvia Barbieri interviene in rappresentanza del Ministro alle sedute della Camera, del Senato e delle commissioni parlamentari.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Silvia Barbieri, è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero e ad approvarne l'ordine del giorno.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Silvia Barbieri, è delegato, in via permanente, a partecipare alle riunioni preparatorie e a quelle delle commissioni del CIPE in rappresentanza del Ministro del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Ministro: FASSINO

00A2776

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 25 novembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 7 febbraio 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 9 febbraio 2000;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 10 aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone debbono essere eseguite presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Calabrò prof. Francesco, primario della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Furlan dott. Gaetano, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Magnanelli dott. Giovanni, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Terzi dott. Alberto, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Falezza dott. Giovanni, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Luciani dott. G. Battista, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;

Santini dott. Francesco, dirigente medico di I livello della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il direttore generale: D'Ari

00A2774

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 marzo 2000.

Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio del 23 luglio 1992;

Visto il regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio del 18 gennaio 1993;

Visti i propri decreti 5 luglio 1996, n. 46 T, 23 ottobre 1997, n. 57 T, 9 ottobre 1998, n. 101 T, concernenti, in conformità all'art. 8, comma 1, del citato regolamento n. 2408/92/CEE, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, con il quale è stato confermato il trasferimento programmato dei voli da Linate a Malpensa, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la nota del 14 dicembre 1999 del vice presidente della Commissione europea e commissario per i trasporti e l'energia che, effettuato un esame del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto opportuno richiedere al Ministro dei trasporti e della navigazione di ritardare il programmato trasferimento dei voli;

Vista la nota del 20 dicembre 1999, n. 15027, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha formalizzato la decisione di non rendere cogente il trasferimento del traffico aereo dall'aeroporto di Milano Linate all'aeroporto di Milano Malpensa, in conformità alle indicazioni della Commissione europea;

Viste le modalità di esercizio dell'aeroporto di Milano Malpensa previste dallo scenario di minimo impatto acustico in attuazione degli adempimenti previsti dall'allegato del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999, illustrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione al Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2000 ed approvate dal medesimo Consiglio;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella stessa seduta del 25 febbraio 2000, ha riconfermato il valore di infrastruttura strategica del *Hub* di Malpensa, condividendo gli interventi prospettati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dal Ministro dell'ambiente e autorizzandoli a procedere all'attuazione degli stessi;

Visto l'accordo quadro di programma concluso ai sensi dall'art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, in particolare, interventi di delocalizzazione e di mitigazione ambientale;

Considerato che nella predetta riunione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2000 ed in sede di conclusione del predetto accordo quadro di programma, sono stati verificati positivamente gli adempimenti di cui ai punti *A*, *B* e *C* dell'allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999;

Tenuto conto dell'attuazione data a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 101 T;

Ritenuto opportuno assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo del *Hub* di Milano Malpensa e identificare l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura per collegamenti *point to point*, risultando quindi necessario integrare e modificare il decreto ministeriale n. 46 T, che attualmente regola la ripartizione del traffico aereo tra gli scali appartenenti al sistema aeroportuale di Milano;

Visto il regolamento n. 1260/1999/CE del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che definisce ed identifica i territori che presentano ritardi di sviluppo come regioni «obiettivo 1», promuovendone lo sviluppo e l'adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, concernente la ripartizione del traffico aereo del sistema aeroportuale di Milano, verificati positivamente gli adempimenti indicati ai punti *A*, *B* e *C* dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999, di cui in premessa, si applicano a decorrere dal 20 aprile 2000.

Art. 2.

1. I collegamenti di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali possono essere operati sugli scali di Malpensa, di Linate e di Bergamo Orio al Serio, appartenenti al sistema aeroportuale di Milano, nei limiti delle capacità operative dei singoli scali ed in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.

Art. 3.

1. I collegamenti possono essere operati sullo scalo di Milano Malpensa tenendo conto delle modalità di esercizio dell'aeroporto di cui in premessa.

Art. 4.

1. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate collegamenti di linea *point to point*, mediante aeromobill del tipo *narrow body* (unico corridoio), con altri aeroporti dell'Unione europea individuati in base ai volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in partenza, sviluppati nel sistema aeroportuale di Milano nell'anno solare 1999 e nei limiti massimi di cui alle seguenti lettere:

a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 350.000 unità e fino a 700.000 unità;

b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 700.000 unità e fino a 1.400.000 unità;

c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 1.400.000 unità e fino a 2.800.000 unità;

d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico superiore a 2.800.000 unità.

2. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate, con le modalità di cui al comma 1, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell'*obiettivo 1* che abbiano sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiore a 350.000 unità.

3. L'aviazione generale può utilizzare lo scalo di Linate.

Roma, 3 marzo 2000

Il Ministro: BERSANI

00A2743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Incontro», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Incontro», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Nicola Micciulli in data 17 gennaio 1984, repertorio n. 26724, registro società n. 4077, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2171/202216, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2410

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Marinella», in Fuscaldo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Marinella», con sede in Fuscaldo, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui, in data 20 dicembre 1982, repertorio n. 26583, registro società n. 1086, tribunale di Paola, B.U.S.C. n. 2114/196466.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2411

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Columbia 82», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Columbia 82», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stanislao Amato, in data 28 dicembre 1981, repertorio n. 1955, registro società n. 3535, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1993/188649.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2412

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Golden 81», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Golden 81», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stanislao Amato, in data 30 novembre 1981, repertorio n. 1852, registro società n. 3519, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1982/187883.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2413

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Silver 81», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Silver 81», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stanislao Amato, in data 5 novembre 1981, repertorio n. 1784, registro società n. 3508, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1976/187576.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2414

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ardea purpurea», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Ardea purpurea», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stanislao Amato, in data 22 luglio 1981, repertorio n. 1504, registro società n. 3443, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1955/185690.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2415

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Pietra d'oro», in Grisolia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Pietra d'oro», con sede in Grisolia, costituita con atto notaio Ernesto

Carpino, in data 16 gennaio 1981, repertorio n. 2142, registro società n. 811, tribunale di Paola, B.U.S.C. n. 1952/185397.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2416

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edisud», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Edisud», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stanislao Amato, in data 5 novembre 1979, repertorio n. 324, registro società n. 2981, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1746/173264.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2417

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Coop. agr. Valle del Lao», in Papasidero.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Coop. agr. Valle del Lao», con sede in Papasidero, costituita con atto notaio Filomena Vincenzo, in data 14 maggio 1979, repertorio n. 19906, registro società n. 637, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 1723/171242.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2418

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop S. Francesco d'Assisi», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop S. Francesco d'Assisi», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Vittorio Fiore, in data 26 febbraio 1979, repertorio n. 5943, registro società n. 2846, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1638/165991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2419

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Co.Re.Co. Agricole», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Co.Re.Co.Agricole», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Roberto Gervasio, in data 28 settembre 1978, repertorio n. 38876, registro società n. 2768, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1610/164246.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2420

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Kenya», in Paola.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Kenya», con sede in Paola, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui, in data 30 giugno 1977, repertorio n. 5498, registro società n. 469, tribunale di Paola, B.U.S.C. n. 502/154205.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2421

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Canarie», in Luzzi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Le Canarie», con sede in Luzzi, costituita con atto notaio Leucio Gisonna, in data 27 novembre 1975, repertorio n. 3601, registro società n. 2346, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1401/142918.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2422

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Beniamino», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «S. Beniamino», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna, in data 11 dicembre 1975, repertorio n. 3660, registro società n. 2330, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1399/142916.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2423

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Capri», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Capri», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Leucio Gisonna, in data 11 maggio 1974, repertorio n. 1035, registro società n. 2170, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1341/133055.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2424

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coop.va Stoccolma», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Coop.va Stoccolma», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Francesco Capalbi, in data 6 giugno 1973, repertorio n. 32409, registro società n. 2028, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1276/225448.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2425

DECRETO 21 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Borgate agricole Cincinnato» a r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di compentenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1999 con il quale il prof. Alberto Crocè è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Borgate agricole Cincinnato» a r.l., con sede in Roma, già sciolta con precedente decreto ministeriale 29 ottobre 1966;

Vista la mancata accettazione dell'incarico da parte del prof. Alberto Crocè;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Borgate agricole Cincinnato» a r.l., con sede in Roma, alla via Isonzo n. 50, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 ottobre 1966, in sostituzione del prof. Alberto Crocè.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. Il Ministro: CARON

00A2777

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 marzo 2000.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 12413).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del regolamento di attuazione del citato decreto, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Compart S.p.a., relativa all'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Sentita la Borsa italiana S.p.a. la quale, con nota del 2 marzo 2000, ha proposto di adottare per Montedison S.p.a., ai fini della promozione di una offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 92 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. pari all'8 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione — calcolata sulla base della media dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il mese di settembre 1999 ed il mese di febbraio 2000 — pari a circa 650 miliardi di lire, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 92 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 7 marzo 2000

Il presidente: SPAVENTA

00A2779

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 marzo 2000, n. **853246.**

Legge 26 febbraio 1992, n. 212. Regolamento (decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319), recante criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari per progetti di collaborazione con i Paesi individuati con delibera CIPE del 15 febbraio 2000. Modalità di applicazione.

1. In applicazione dell'art. 9 del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 21 luglio 1999, n. 319 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1999), di seguito denominato «Regolamento», sono approvati:

il modello della domanda di ammissione al contributo, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (allegato 1);

il modulo (scheda tecnica) da allegare alla domanda di ammissione al contributo ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *a),* del citato regolamento (allegato 2);

il modello della garanzia da prestare ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato regolamento (allegato 3);

il modello del rendiconto di cui all'art. 7 del citato regolamento (allegato 4).

Al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, sia in fase di concessione che di liquidazione del contributo, i citati allegati, ove ritenuto opportuno, sono corredati da note esplicative e da istruzioni per la compilazione, cui il proponente deve *obbligatoriamente* attenersi. Inoltre, in presenza di: dichiarazioni, impegni, autorizzazioni e obblighi non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun tipo al testo.

LE DOMANDE NON REDATTE SECONDO I MODELLI E LE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATI SARANNO RITENUTE INAMMISSIBILI (art. 4 del regolamento).

2. I Paesi di intervento della legge n. 212/1992 per l'anno 2000, individuati (ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143), con delibera del CIPE del 15 febbraio 2000, in corso di perfezionamento, sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

Per motivi di correntezza operativa, anche in fase di formalizzazione, la predetta delibera sarà disponibile sul sito Internet del Ministero del commercio con l'estero (www.Mincomes.it); il testo definitivo sarà inserito nel medesimo sito dopo la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

(Fac simile di domanda, in bollo)

Al Ministero del Commercio con l'estero
D.G. Promozione Scambi e Internazionalizzazione delle Imprese
Div. IV
viale America, 341
00144 ROMA

Oggetto: Legge 212/92 – Richiesta contributo per la realizzazione del progetto "...(titolo) ".

La/il sottoscritta/o .... nata/o a .... domiciliata/o in ....nella qualità di rappresentante legale di (ente da specificare) ..... con sede amministrativa in .... e sede legale in .... tel................. fax ....e-mail...................chiede a codesto Ministero per il Commercio con l'Estero la concessione del contributo previsto dalla Legge 26.2.1992, n. 212 per la realizzazione del progetto di collaborazione con ....(Paese)...., denominato "........(titolo) ".
Tale iniziativa è promossa nel Paese beneficiario da parte di (indicare riferimenti promotore estero) e vede coinvolti i seguenti partner italiani/esteri (indicare se del caso).
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, (art. 26 della legge n. 15/68),

DICHIARA

ai sensi dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

- di essere (qualifica) del/la predetto/a ente/società ecc.;
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- che gli altri rappresentanti legali del/dei partner coinvolto/i non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso;
- che il progetto usufruisce dei seguenti finanziamenti di natura pubblica (regionale, nazionale, internazionale) .... (ovvero non usufruisce di altri finanziamenti di natura pubblica) e che il progetto non è e non sarà oggetto di altre richieste di contributo ai sensi della legge 212/92;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria (per le imprese);
- che tutte le notizie fornite nella presente domanda e relativi allegati corrispondono al vero.

A nome e per conto dell'ente che rappresenta, consapevole di essere soggetto a revoca del contributo in caso di inadempienza, si impegna a comunicare/inviare al Ministero:

- entro trenta giorni dall'avvio del progetto, la data di inizio dei lavori;
- su base trimestrale, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
- entro quarantacinque giorni dal completamento delle attività previste, una relazione conclusiva.

Inoltre si impegna:

- a comunicare, entro 15 giorni dall'eventuale concessione del contributo, il numero di apposito conto corrente, sul quale saranno effettuati i pagamenti delle spese derivanti dal progetto in questione e versato il contributo (eventuale anticipo richiesto e saldo);
- a tenere contabilità separata per tutto quanto concerne il progetto.

Infine, in nome e per conto dell'ente che rappresenta:

- sottoscrive l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati forniti, intervenute successivamente alla presentazione delle domande e prima della pubblicazione della graduatoria finale, consapevole che dette modifiche comportano la decadenza della presente domanda;
  prende atto (ai sensi della legge 675/96) che il trattamento delle informazioni sull'Ente/Organismo rappresentato, nonché delle informazioni sulle risorse umane utilizzate per il progetto sarà effettuato dal Ministero nella misura e nel tempo necessario per la valutazione dello stesso e dei risultati conseguiti, sia in corso di attuazione che alla sua conclusione, così come per le eventuali verifiche di legge.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione che ne è parte integrante:

1. Scheda Tecnica, come da modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Generale cui la presente istanza è indirizzata, compilata in tutte le sue parti e accompagnata dalla documentazione richiesta;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato (solo per soggetti che ne hanno l'obbligo);
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante l'appartenenza dell'impresa alle PMI, in conformità ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria - G.U.C.E. – serie C – n. 213 del 23 luglio 1996- (se del caso);
4. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti, da cui si evincono la natura e lo scopo dell'ente, nonché i poteri del legale rappresentante (per gli Enti senza scopo di lucro);
5. documenti attestanti i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorità previsti dall'art. 5, comma 3, punti 4, 5 e 7 del Regolamento (ove del caso);
6. copia della dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto, rilasciata, entro il termine previsto per la scadenza della presentazione della domanda, dall'Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell'iniziativa (che sarà inoltrata in originale tramite vie diplomatiche).

La presente domanda, corredata della documentazione soprarichiamata, è inviata **in originale** più **due copie.**

In fede

Data, (firma e timbro di chi sottoscrive)

NOTE ESPLICATIVE ALL'ALLEGATO 1
(art. 4 del Regolamento)

1 **La domanda di contributo, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, ente, società, ecc. (o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale)**, secondo quanto indicato nell'art. 4 del Regolamento, **dovrà pervenire al Ministero del Commercio con l'estero**, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e l'Internazionalizzazione delle Imprese, **entro il 30 aprile 2000**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o corriere. Nel primo caso, quale data di presentazione, si considera la data del timbro postale di spedizione; nel secondo caso, quale data di presentazione, si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente presso la sede del Ministero del Commercio con l'estero (Ufficio Corrispondenza, Segreteria o Divisione IV della predetta Direzione Generale).

Domanda e documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, che per le lingue diverse dal francese e inglese dovrà rivestire carattere ufficiale.

Poiché la domanda contiene anche dichiarazioni sostitutive, rese e sottoscritte ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma potrà essere effettuata mediante **una delle sottoindicate tassative forme**, in applicazione dell'art. 3, comma 11della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge16.6.1998, n. 191 e dal **D.P.R. 20.10.1998, n. 403:**

- apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, secondo le modalità di cui all'art. 20 della legge 15/1968;
- apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato dall'ufficio cui viene presentata la domanda;
- in mancanza del funzionario incaricato, presentazione della domanda (sottoscritta) unitamente a copia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore.

2 Per quanto concerne le previste **dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dal D.P.R. 403/98** sopracitato, si fa presente quanto segue:

- la dichiarazione attestante **l'iscrizione alla Camera di Commercio** deve essere resa da tutti i soggetti che ne hanno l'obbligo;
- per quanto concerne gli **enti senza scopo di lucro**, **l'atto costitutivo** e il relativo **statuto** possono essere inviati in copia, la cui conformità all'originale può essere attestata dal legale rappresentante firmatario della domanda;
- circa i criteri per definire **l'appartenenza o meno dell'impresa alla categoria delle PMI**, si indicano di seguito i requisiti previsti dalla disciplina comunitaria (G.U.C.E. serie C n. 213 del 23.7.1996):

a) dipendenti

Meno di 250: a tal fine il numero delle persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno; i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA: (l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato). Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

b) fatturato totale o di bilancio (tasso di conversione)

Fatturato non superiore a 40 milioni di EURO o un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di EURO.

Il fatturato e il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, i dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In particolare, per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme civilistiche, si intende l'importo netto del volume di affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume di affari.

c) requisito di indipendenza

Il capitale o i diritti di voto dell'impresa, quali risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, non devono essere detenuti per il 25 % o più da altra impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola e media impresa. Tale limite può essere superato nei seguenti casi: se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa; se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

N.B. Nel caso in cui l'impresa detenga anche indirettamente (cioè per il tramite di una o più imprese di cui essa detenga il capitale o i diritti di voto per il 25 % o più) il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, per la verifica dei limiti riguardanti il numero dei dipendenti e l'ammontare del fatturato o del totale del bilancio annuo, si dovrà considerare la somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Controlli, obbligatori per l'Amministrazione, saranno effettuati, anche a campione, **sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.** Al riguardo, si segnala che **oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,** qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto, **il dichiarante decade dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3 La prevista **dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto dell'Autorità governativa competente** nel Paese oggetto dell'iniziativa **deve contenere i principali riferimenti atti ad individuare il progetto** (quali: soggetti promotori italiano e locale,

titolo del progetto, ecc.) e deve essere richiesta dal proponente o dal partner estero, alla predetta Autorità **che dovrà rilasciarla entro il 30 aprile 2000** all'Ambasciata d'Italia in loco. Questa provvederà successivamente ad inoltrarla per le vie diplomatiche. **Copia della dichiarazione, da allegare alla domanda**, potrà essere richiesta sia alla predetta Autorità che all'Ambasciata.
Un **elenco indicativo delle Autorità governative competenti** sarà disponibile sul sito Internet del Ministero **(www.mincomes.it), ma l'effettiva titolarità al rilascio della predetta dichiarazione dovrà essere in ogni caso verificata presso l'Ambasciata d'Italia in loco**. Nel medesimo sito Internet saranno disponibili tutti i riferimenti delle Rappresentanze Diplomatiche interessate.

4 Sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dalla legge 26 febbraio 1992 i progetti che fanno riferimento alle seguenti **tipologie di intervento**:
a) formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;
b) assistenza tecnica;
c) formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario;
d) studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;
e) individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste;
f) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
g) studi di fattibilità (business plan e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani).

Si sottolinea che **non sono ammesse a contributo** iniziative di natura commerciale, né quelle riguardanti i settori socio-sanitario, scientifico e culturale, così come le ricerche e gli studi preliminari, le conferenze e altri eventi simili, se a carattere isolato (art. 2 comma 3 Regolamento).

5 Con riferimento alla **documentazione attestante i requisiti** necessari ai fini **dell'assegnazione dei coefficienti di priorità:**
a) con le parole **azioni di formazione e assistenza tecnica "finalizzate allo sviluppo delle imprese"** si intende che le stesse potranno essere destinate alle imprese, sia direttamente che indirettamente. In tale seconda ipotesi, che deve vedere coinvolti soggetti (strutture pubbliche o private) di supporto al sistema imprenditoriale, è necessario evidenziare che i risultati derivanti dall'intervento programmato comporteranno **in modo inequivocabile ricadute positive su una o più imprese predefinite.**
b) i progetti rientranti nei casi previsti dall'art.5 comma 3 lettera a), numeri 4), 5) e 7) del Regolamento, dovranno essere accompagnati da **dichiarazioni rilasciate dai soggetti competenti** (istituzioni internazionali multilaterali; Simest; Finest; segretariato INCE presso la BERS), **in caso contrario non sarà riconosciuta la relativa priorità.**

ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA 2000

modulo contenente gli elementi per la valutazione di progetti d'investimento finanziati ai sensi della legge 212/92 - D.M. 21.7.99 n.319

ATTENZIONE **Nella compilazione della presente Scheda Tecnica e del relativo piano dei costi, da allegare alla domanda di agevolazione, gli importi sono espressi nella seguente unità monetaria (vedasi note esplicative):**

Lire ☐ **Euro ☐**

FOGLIO DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto

Tipologia di intervento

Paese destinatario del progetto

Autorità governativa che ha rilasciato la dichiarazione d'interesse al progetto

Nome del promotore italiano

Nome del promotore locale

Nome dei partner del progetto

Partner 1.

Partner 2

Partner N

Durata del progetto (mesi): ....

Preventivo di spesa del progetto

- Costo totale ....
- ammontare del contributo richiesto ....
  (.....%.sul costo totale.)

Fondi a copertura dei costi del progetto per la parte non finanziata dal Ministero del Commercio con l'estero:

FONTI	IN NATURA	FINANZIARI	TOTALE	FIRME
Promotori e partner				
Soggetti sostenitori *				
TOTALE				

* organismi privati, governi, organizzazioni internazionali,ecc.

PARTE PRIMA – ELEMENTI QUALIFICANTI

1. TITOLO

[Indicare il titolo dell'iniziativa, max 1 riga]

2. PAESE/I BENEFICIARI

[Indicare il Paese (da ora in poi indicato, anche, come "il Paese beneficiario") nel quale si intende realizzare l'iniziativa che si propone e per la quale si richiede il concorso del finanziamento pubblico italiano. Nel caso in cui si tratti di iniziativa che si estende, fisicamente, su territori appartenenti a più di un Paese, si prega di citare tutti i paesi geograficamente coinvolti. In presenza di iniziativa in grado di estendere i propri effetti diretti su più di un paese, si prega di indicare il Paese sul quale insiste, in termini fisici, l'iniziativa, e gli eventuali Paesi di proiezione, specificando l'ordine di preminenza. Si tenga presente che il Paese beneficiario deve essere uno, o più, di quelli citati al punto 3 della circolare]

3. LOCALITÀ D'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

[Indicare la/le località amministrativo-geografiche dove si prevede di attuare l'iniziativa proposta]

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

[Indicare se si tratta di formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi; assistenza tecnica; formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario; studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo e del risanamento, ambientale, igienico sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola e nel campo del restauro artistico ed urbano; individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste; progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; studi di fattibilità (business plan e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani]

5. MATERIA E SETTORI DI INTERVENTO

[Indicare l'applicazione della tipologia della proposta in ambito del settore direttamente interessato, avendo cura di prendere in considerazione uno o più di quelli citati nel precedente paragrafo]

6. PROMOTORE ITALIANO

[Indicare il SOGGETTO PROMOTORE ITALIANO, che deve corrispondere a una delle figure dell'art. 3, comma 1 del Regolamento, che ha ideato e discusso il progetto con il/i partner straniero/i, e che, infine, si assume la responsabilità dell'attuazione dell'iniziativa, così come del rendiconto al Ministero, nel caso di approvazione del contributo pubblico, oltre al fatto di essere disposto a partecipare al finanziamento dell'iniziativa sia in termini monetari, sia in natura. Le relative indicazioni devono essere contenute negli schemi a) e b) sottoriportati (da seguire con estrema precisione)]

A) GENERALITÀ DEL PROMOTORE ITALIANO DEL PROGETTO

a1 **Nome dell'organizzazione** (per esteso più eventuale acronimo)..............................

....

a2 **Status legale:** **Pubblico** ☐ profit ☐ non profit ☐ **Privato** ☐ profit ☐ non profit ☐ **PMI** ☐ allegare autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 **Altro** ☐ profit ☐ non profit ☐

a3. **Rappresentante legale (responsabile del progetto)**
Nome ....qualifica...............................
via:..tel..............................
città...................................CAP........fax...................................
a4. **Codice fiscale**............................Partita Iva...
a5. **Sede legale** in ....prov..................CAP.....................
via e n. civ... ...., tel.....................fax.........................
e-mail..............................
a6. **Sede amministrativa** in ....prov. ....CAP...............
via e n. civ............................., tel. ....fax ....
e-mail..............................
a7. **Estremi dell'atto costitutivo**..
a8. **Scadenza** (eventuale)...
a9. **Soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita documentazione dalla vigente normativa antimafia**:

[Indicare: per le imprese individuali: il titolare; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter C.c., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II C.c.: il legale rappresentante e tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi o nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 C.c. chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; per le società di cui all'art. 2506 C.c.: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato]

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	LUOGO E DATA DI NASCITA O SEDE LEGALE	QUALIFICA O CODICE FISCALE

a10. **Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ....al n.................dal ....**

a11. **Iscrizione presso il Reg. Imprese di ....al n.................dal............**

a12. **Iscrizione all'INPS ufficio di ....dal................settore....................**

a13. **Dimensioni dell'impresa richiedente (solo per le imprese e ai soli fini statistici)**
L'impresa stessa, deve essere in grado di determinare correttamente la propria dimensione secondo i criteri vigenti.

L'impresa è di: piccola dimensione ☐ media dimensione ☐ grande dimensione ☐

a14. **L'impresa è controllata, ai sensi dell'art. 2359 C.c., da società estera?**
(solo per le imprese e ai soli fini statistici)
si ☐ no ☐

a15. **Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa**

Denominazione	Partita IVA o Codice Fiscale	%

a16. **Dipendenti**

DIPENDENTI (N. DI UNITA')	Al 31.12.99	Alla data della presentazione della domanda	Tempo pieno	Part time
- Dirigenti				
- Impiegati				
- Altro (specificare)				
TOTALE				

a17. **Dati economico-finanziari**
[allegare bilancio consuntivo approvato relativo agli ultimi due anni. Per organismi esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o della redazione del bilancio, allegare copia delle dichiarazione dei redditi presentata]

a18. **Settore d'appartenenza e attività prevalente**

a19. **Esperienze maturate nell'ambito della tipologia d'intervento del progetto segnalando quelle sostenute con fondi pubblici** [elencare di seguito o riportare in allegato]

a20. **Esperienze maturate nell'ambito di iniziative/programmi europei e/o di altri organismi internazionali nei Paesi di intervento** [elencare di seguito o riportare in allegato]

a21. **Breve descrizione dell'attività che verrà svolta nell'ambito del progetto**

a22. **Incaricato quale punto di contatto con il Ministero:**
Nome...
Tel...................................fax...........................e-mail...........

a23. **Indirizzo per l'invio della corrispondenza (specificare se Sede legale o amministrativa)**

(Firma, in originale, del legale rappresentante)

(su carta intestata)

B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL PROMOTORE ITALIANO DEL PROGETTO

A nome e per conto dell'ente che presenta il progetto (....indicare il titolo ....)
per accedere ai contributi del ministero del Commercio con l'estero ex lege 212/92, dichiaro che:

- tutti i partner coinvolti nel progetto hanno letto e approvato la proposta di progetto e il ruolo che compete loro nella realizzazione dello stesso;
- qualora il progetto suddetto venga ammesso a contribuzione da codesto ministero, il soggetto che rappresento parteciperà alla realizzazione con:

– un contributo finanziario di lit ....
– un contributo in natura di lit..

e tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo di realizzazione del progetto esclusivamente per spese derivanti dal progetto in questione;

Nome del legale rappresentante/titolare ente

....

Posizione rivestita nell'organico dell'ente

....

Luogo e data

....

Firma, in originale, del legale rappresentante

7. PROMOTORE LOCALE

[Indicare il Promotore locale che ha accettato l'idea progettuale e che si assume la responsabilità di affiancare il PROMOTORE ITALIANO e di partecipare in termini finanziari e/o in natura all'attuazione dell'iniziativa. In detto contesto, si prega di mettere in evidenza l'interesse tecnico, professionale, politico e istituzionale del PROMOTORE LOCALE a partecipare all'attuazione dell'iniziativa e, soprattutto, ad assicurare l'autosostenibilità della stessa, una volta portata a compimento. Si tenga presente che il PROMOTORE LOCALE é, normalmente, anche il "destinatario" dell'iniziativa.]

A) GENERALITÀ DEL PROMOTORE LOCALE

a1 **Nome dell'organizzazione** (per esteso più eventuale acronimo)..............................

....

a2 **Status legale:** **Pubblico** ☐ profit ☐ non profit ☐ **Privato** ☐ profit ☐ non profit ☐ **PMI** ☐ **Altro** ☐ profit ☐ non profit ☐

a3. **Rappresentante legale (responsabile del progetto)**
Nome ....qualifica..
via:...tel.............................
città.............. ....CAP............fax...

a4. **Sede legale in** ....prov...
via e n. civ... ...., tel.....................fax.........................
e-mail...............................

a5. **Sede amministrativa in** ....prov. ....
via e n. civ............................., tel. ....fax ....
e-mail...............................

a6. **Dipendenti**

DIPENDENTI (N. DI UNITA')	Al 31.12.99	Alla data della presentazione della domanda	Tempo pieno	Part time
- dirigenti				
- impiegati				
- altro (specificare)				
TOTALAE				

a7. **Settore d'appartenenza e attività prevalente**

a8. **Breve descrizione dell'attività che verrà svolta nell'ambito del progetto**

a9 **Interessi all'attuazione del progetto e sua sostenibilità**

a10. **Esperienze maturate nell'ambito di altre iniziative/programmi supportati da fondi italiani , europei o di altri organismi internazionali operanti nel Paese di appartenenza (specificare)**

(Firma, in originale, del legale rappresentante)

(su carta intestata)

B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL PROMOTORE LOCALE

A nome e per conto dell'ente che partecipa al progetto (indicare il titolo ....)
dichiaro:

- di aver letto e approvato la proposta di progetto e il ruolo che compete a questo ente nella realizzazione dello stesso;
- che, qualora il progetto suddetto venga ammesso a contribuzione da codesto ministero, l'ente che rappresento parteciperà alla realizzazione con:

– un contributo finanziario di lit ....
– un contributo in natura di lit...
e che tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo di realizzazione del progetto esclusivamente per spese derivanti dal progetto in questione.

A nome e per conto dell'ente che rappresento, inoltre, mi impegno a registrare separatamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto, a darne tempestiva comunicazione al promotore italiano, responsabile della rendicontazione generale del progetto, e a conservare la relativa documentazione amministrativo-contabile, che verrà messa a disposizione del Ministero del Commercio con l'estero, ove richiesto.

Nome del legale rappresentante/titolare ente
....

Posizione rivestita nell'organico dell'ente
....

Luogo e data
....

Firma, in originale, del legale rappresentante

8. ALTRI PARTECIPANTI

[Indicare tutti gli altri (eventuali) soggetti che partecipano all'attuazione dell'iniziativa, suddividendoli in "italiani" e "esteri", (riferiti al Paese beneficiario, così come ad altri paesi). E' necessario sottolineare l'interesse di ciascuno e la/e responsabilità che ognuno intende assumere con riferimento all'attuazione e/o alla funzione di sostegno e/o assistenza da prestare all'iniziativa in oggetto. A tale riguardo, occorre, tra l'altro, specificare attitudini e capacità professionali ed esperienze di ciascun "soggetto partecipante"]

A) GENERALITÀ DEL/I PARTNER (italiani/esteri) (una scheda per ogni partner da compilare sulla base del quadro giuridico di riferimento)

a1.. **Nome dell'organizzazione** (per esteso più eventuale acronimo)..............................

....

a2. **Status legale:** **Pubblico** ☐ profit ☐ non profit ☐ — **Privato** ☐ profit ☐ non profit ☐ — **PMI** ☐ allegare autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 — **Altro** ☐ profit ☐ non profit ☐

a3. **Rappresentante legale (responsabile del progetto)**
Nome ....qualifica..
via:...tel...............................
città.........................CAP...................................fax.......................................

a4. **Codice fiscale** ....

a5. **Sede legale** in..prov.........CAP.................
via e n. civ... ...., tel......................fax.........................
e-mail................................

a6. **Sede amministrativa** in.................................prov.........CAP.................

a7. **Estremi dell'atto costitutivo**...

a8. **Scadenza** (eventuale)...

a9. **Iscrizione alla C.C.I.A.A. di** ....al n.................dal ....

a10. **Iscrizione presso il Reg. Imprese di** ....al n.................dal...........

a11. **Iscrizione all'INPS ufficio di** ....dal................settore.....................

a12. **Dipendenti**

DIPENDENTI (N. DI UNITA')	Al 31.12.99	Alla data della presentazione della domanda	Tempo pieno	Part time
- dirigenti				
- impiegati				
- altro (specificare)				
TOTALE				

a13. **Settore d'appartenenza e attività prevalente**

a14. **Breve descrizione dell'attività che verrà svolta nell'ambito del progetto**

a15. **Interessi all'attuazione del progetto e sua sostenibilità**

a16 **Esperienze maturate nell'ambito di altre iniziative/programmi italiani, europei o di altri organismi internazionali operanti nel Paese di appartenenza (specificare)**

(Firma, in originale, del legale rappresentante)

(su carta intestata)

B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL/I PARTNER ITALIANI/ESTERI

A nome e per conto dell'ente che partecipa al progetto (indicare il titolo ....)
dichiaro:

- di aver letto e approvato la proposta di progetto e il ruolo che compete a questo ente nella realizzazione dello stesso;
- che, qualora il progetto suddetto venga ammesso a contribuzione da codesto ministero, l'ente che rappresento parteciperà alla realizzazione con:

– un contributo finanziario di lit ....
– un contributo in natura di lit...
e che tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo di realizzazione del progetto esclusivamente per spese derivanti dal progetto in questione.

A nome e per conto dell'ente che rappresento, inoltre, mi impegno a registrare separatamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto, a darne tempestiva comunicazione al promotore italiano, responsabile della rendicontazione generale del progetto, e a conservare la relativa documentazione amministrativo-contabile, che verrà messa a disposizione del Ministero del Commercio con l'estero, ove richiesto.

Nome del legale rappresentante/titolare ente
....

Posizione rivestita nell'organico dell'ente
....

Luogo e data
....

Firma, in originale, del legale rappresentante

(su carta intestata)

DICHIARAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE
(una dichiarazione per ogni soggetto sostenitore che cioè fornisce un contributo finanziario ai costi del progetto e non partecipa alla realizzazione dello stesso)

Confermo che a sostegno del progetto (**....indicare il titolo** ....),
presentato da: (**indicare i promotori italiano e estero**)
l'organizzazione sponsor che rappresento si impegna a fornire un contributo finanziario di lit..

Nome e posizione del legale rappresentante dell'organizzazione
Luogo e data

Firma, in originale, del legale rappresentante

9. COORDINATORE DEL PROGETTO

[In conformità allo spirito e alla lettera della Legge 212/92, il SOGGETTO PROMOTORE ITALIANO è quello che assume la responsabilità dell'attuazione dell'iniziativa. Le indicazioni richieste in questa sede, si riferiscono, invece, a una figura professionale della "struttura organizzativa per l'attuazione dell'iniziativa" del soggetto promotore italiano, strategica e funzionale nel processo di attuazione, ovvero quella di coordinatore. Il quale: *a*) risponde, al responsabile del progetto, per tutte le attività materiali e immateriali da mettere in opera per la conduzione dell'attuazione dell'iniziativa, *b*) segue da vicino la programmazione dell'attuazione, l'esecuzione della stessa; *c*) organizza i mezzi, nel tempo e nello spazio, al fine dell'esecuzione delle attività e corrispondenti azioni previste sia dalla progettazione esecutiva, sia dalla corrispondente programmazione; d) redige i rapporti periodici tanto sul monitoraggio in corso d'opera, quanto quello di "completamento". Fornire C.V con specificati recapito e mezzo di contatto.]

10. DURATA PREVISTA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA (max 24 mesi)

[Indicare il numero dei mesi che dovranno intercorrere tra l'avvio dell'attuazione del progetto e la conclusione dei lavori, con la consegna del prodotto finito]

11. MOTIVO CHE HA INDOTTO LA FORMULAZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

[Descrivere in maniera succinta e precisa le ragioni che hanno indotto tutte le parti coinvolte a individuare e formulare l'iniziativa che si propone. *Attenzione*, si prega di attenersi ad una breve illustrazione, poiché detto argomento è trattato molto più diffusamente in prosieguo]

12. PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

(Il piano di copertura finanziaria, in modo simile a quello illustrato nel foglio di identificazione del progetto, deve comprendere oltre al contributo richiesto al Ministero, gli importi garantiti da tutti i soggetti partecipanti nonché la loro natura. Detti ammontari devono corrispondere a quelli indicati nelle dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto coinvolto circa l'impegno di partecipazione assunto)

FONTI	IN NATURA	FINANZIARI	TOTALE
MINCOMES			
Promotori e partner			
Soggetti sostenitori			
TOTALE			

13 DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

[L' "assenso Paese" deve essere rilasciato dall'autorità competente del Paese beneficiario, come da indicazione dell'Ambasciata italiana. L'assenso deve fare riferimento preciso alla proposta e ai promotori italiano e locale]

14. PRIORITÀ

[Ai fini del calcolo dei coefficienti da assegnare ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, si prega di apporre una crocetta accanto alle tipologie, figuranti nella tabella che segue, corrispondenti alle caratteristiche del progetto, ed indicare il numero dell'allegato relativo all'attestazione del requisito, con particolare riferimento a quelli concernenti il collegamento con iniziative finanziate o promosse in sede internazionale o sostenute da altre leggi nazionali per la promozione di joint venture - vedasi n. 4,5 e 7 del comma citato)]

TAVOLA 1.1

CARATTERISTICA DEL PROGETTO PROPOSTO PRIMA PRIORITA'	X	n. allegato	PUNTEGGIO (Colonna riservata al Ministero)
1. Formazione professionale, manageriale e di quadri/ Assistenza tecnica			
2. Cofinanziato dal partner del Paese beneficiario			
3. Proposto da: Soggetto senza fini di lucro/Associazione di categoria/Consorzio/Società consortile o cooperativa/Singola PMI			
4. Collegato o derivante da intervento/i già finanziato/i da parte di: Istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia fa parte: UE, BERS, BEI, BIRS, altro specificare)			
5 Collegato ad iniziative sostenute ai sensi della Legge 24 aprile 1990, n. 100 /Art. 2 Legge 2 gennaio 1991, n. 19			
6. Ammesso al finanziamento nella precedente gestione			
7 Individuato in seno all'Iniziativa Centro Europea			
SECONDA PRIORITA'			
1. Studio di fattibilità o progettazione nei settori: Trasporti/ Telecomunicazioni/Distribuzione/Energia/Turismo/Risanamento ambientale/ Riconversione industriale/ riconversione agricola			
2. Progetto proposto da: ICE/SIMEST/FINEST/INFORMEST			
		PUNTEGGIO TOTALE	

PARTE SECONDA – QUADRO DI RIFERIMENTO

1. INQUADRAMENTO GENERALE

[In questa sezione è necessario inquadrare l'iniziativa proposta nel contesto giuridico, sociale ed economico di riferimento. A tale proposito, occorre:

1.1) evidenziare la corrispondenza della stessa alle finalità generali dell'intervento pubblico italiano in materia, rilevando la connessione esistente col processo di transizione politica ed economica in atto nel Paese beneficiario (articolo 1, comma 1, della Legge n. 212/92).

....

....

1.2) esplicitare l'eventuale inquadramento dell'iniziativa nell'ambito di accordi di cooperazione e/o programmi/progetti di più ampia portata e, in particolare, la coerenza dell'iniziativa rispetto: *a*) ad eventuali accordi bilaterali, vigenti alla data, nei quali é inquadrata; *b*) ad altri più vasti programmi di interventi finanziati da organismi internazionali, o multilaterali e/o da altri Paesi, in ambito di accordi bilaterali, ovvero iniziative locali.

....

....

1.3) descrivere le condizioni prevalenti nell'area di applicazione dell'iniziativa, citando situazioni puntuali e offrendo dati sia qualitativi, sia quantitativi a sostegno di quanto si afferma.

....

....

1.4) descrivere la situazione economica nella quale si inserisce l'iniziativa, ponendo in rilievo i fatti e le circostanze che hanno suggerito la proposta, citando sia informazioni qualitative, sia dati quantitativi atti a giustificare l'iniziativa presentata.

....

....

1.5) indicare l'esatta collocazione programmatica della proposta nell'ambito degli indirizzi di sviluppo territoriali e/o settoriali fissati dal "governo locale", facendo riferimento a eventuali documenti di piano e/o di indirizzo programmatico.

....

....]

2. FABBISOGNO D'INTERVENTO

[A partire dal contesto sociale ed economico illustrato in precedenza, in questa sezione si devono evidenziare gli specifici fabbisogni attuali e/o futuri che si intendono soddisfare con l'iniziativa proposta e rilevare, al tempo stesso, la presumibile offerta esistente, insieme con l'eventuale copertura dei fabbisogni presenti e futuri. L'analisi deve essere integrata, se possibile, con opportune quantificazioni dei fabbisogni (ad esempio, se si tratta di un'iniziativa di formazione, si devono indicare e commentare i dati della "domanda" di formazione). A tale proposito, si ricorda che l'analisi dei fabbisogni deve essere sostenuta con fonti ufficiali (studi, ricerche, ecc.) o da indagini *ad hoc*. L'analisi dell'offerta esistente ed il corrispettivo grado di copertura della domanda devono, entrambi, essere espressi in termini tanto qualitativi, quanto quantitativi. Specificare se nella progettazione dell'intervento c'è stato un coinvolgimento dei soggetti beneficiari/destinatari delle azioni previste. Al fine di soddisfare la richiesta delle informazioni appena elencate, si prega di rispondere in maniera puntuale a quanto indicato ai punti successivi]

3. OBIETTIVI PERSEGUITI

[A partire dall'individuazione della necessità (fabbisogno da soddisfare), si prega di evidenziare gli obiettivi che si intendono perseguire, al fine di soddisfare detta necessità, esprimendoli in termini sia qualitativi, sia quantitativi, distinguendo quelli specifici dagli altri a carattere generale. Si tenga presente che l'*obiettivo* è una situazione, o condizione, che si persegue nel tempo e nello spazio e, pertanto, non va confuso con il *risultato,* che è qualche cosa che si intende ottenere, cioè il prodotto dell'iniziativa che s'intraprende]

3.1. *Obiettivi generali:*

[Predisporre l'elenco per ordine di priorità]

3.2. *Obiettivi specifici:*

[Predisporre l'elenco per ordine di importanza e subordinazione a quelli generali. A tale proposito, si può fare ricorso ad una unica presentazione in forma tabellare che rappresenti per ogni obiettivo generale, i corrispondenti obiettivi specifici, bene inteso laddove applicabile]

4. MEZZI POSTI IN ESSERE

[A partire dalla necessità rivelata, dall'analisi svolta in tema di domanda e di offerta, così come dagli obiettivi che si perseguono, in questa sezione si richiede di descrivere in termini tanto qualitativi, quanto quantitativi, i mezzi (attività e azioni), che si progetta di porre in opera, al fine di soddisfare le necessità rilevate e perseguire gli obiettivi individuati. Laddove fattibile, si prega di esprimere i fatti in forma tabellare]

5. RISULTATI ATTESI

[Elencare e descrivere i risultati, che sono prodotti dal progetto, esprimendoli in termini tanto qualitativi, quanto quantitativi, collocandoli sia nello spazio che nel tempo facendo ricorso, se possibile, a rappresentazione tabellare]

6. RAPPORTO CON ALTRE INIZIATIVE SIMILARI

[Al fine di completare il quadro di riferimento dell'iniziativa proposta, si prega di presentare una descrizione sintetica delle iniziative già esistenti nel Paese beneficiario, destinate a soddisfare gli stessi fabbisogni dell'iniziativa proposta, o collegate alla stessa. In particolare, si devono indicare (se esistenti) iniziative similari di cooperazione promosse dall'Italia (anche a titolo della stessa Legge 212/92) e/o da altri Paesi. Le motivazioni all'origine di dette iniziative, le attività, gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi devono essere posti a confronto, possibilmente in forma tabellare, con i corrispondenti dati qualitativi e quantitativi figuranti nella proposta in oggetto. In breve, si deve indicare, con esattezza, la linea di demarcazione formale e sostanziale che separa, o rende diversa, l'iniziativa proposta dalle altre similari ATTENZIONE: PER COMPILARE QUESTA PARTE CONTATTARE LE ISTITUZIONI IN LOCO QUALI: AUTORITÀ PREPOSTE, AMBASCIATA D'ITALIA, UFFICIO ICE, CAMERA DI COMMERCIO MISTA, RAPPRESENTANZE DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI IVI OPERANTI, COSÌ COME ALTRI ORGANISMI ITALIANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI ALLO SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA CON I PAESI BENEFICIARI QUALI: SIMEST, FINEST E INFORMEST. MENZIONARE TUTTI I CONTATTI AVUTI]

PARTE TERZA – PROPOSTA PROGETTUALE

1. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA E DELLA CORRISPONDENTE ATTUAZIONE

1.1. Descrizione tecnica della proposta progettuale:

[Si prega di descrivere chiaramente e dettagliatamente l'iniziativa proposta, facendo riferimento, anche, ad eventuali allegati tecnici]

1.2. Fasi ed eventuali sotto fasi operative della proposta progettuale:

[Le fasi operative, costituenti l'iniziativa da attuare, devono essere descritte con precisione, indicando le eventuali sotto-fasi. Per ciascuna fase e sotto-fase, si prega di indicare le diverse attività e corrispondenti azioni]

TAVOLA 2.1 STRUTTURA DEL PROGETTO

FASI	ATTIVITÀ	AZIONI
FASE 1 (suddivisione in sottofasi, se applicabile)	Attività 1.1	Azione1.1.1
		(descrizione)
		Azione 1.1.2
(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)
		Azione 1.1.3
		(descrizione)
	Attività 1.2	Azione1.2.1 (descrizione)
	(descrizione)	Azione 1.2.2 (descrizione)

1.3. Input progettuali:

[L'analisi degli input progettuali deve esplicitare tutto quanto necessita per l'attuazione dell'iniziativa, comprendendovi gli eventuali apporti in natura che ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto (promotori italiano e estero, partner italiani, esteri) mette a disposizione per l'attuazione dello stesso, come immobili, attrezzature, servizi, prodotti dell'ingegno o personale alle proprie dipendenze]

1.3.1. Input di parte italiana:

TAVOLA 2.2 INPUT DI PARTE ITALIANA (tavole distinte per promotore italiano – 2.2.1.; e per ciascun eventuale partner italiano – 2.2.2, 2.2.N)

MATERIALI		IMMATERIALI		PERSONALE		TOTALE
VOCE	LIRE/EURO	VOCE	LIRE/EURO	VOCE	LIRE/EURO	LIRE/EURO

1.3.2. Input di parte estera:

TAVOLA 2.3 INPUT DI PARTE ESTERA (tavole distinte per promotore locale - 2.3.1.; e per ciascun eventuale altro partner locale – 2.3.2.., 2.3 N.)

MATERIALI		IMMATERIALI		PERSONALE		TOTALE
VOCE	LIRE/EURO	VOCE	LIRE/EURO	VOCE	LIRE/EURO	LIRE/EURO

1.3.3. Altri partner

TAVOLA 2.4 INPUT DI ALTRI PARTNER ESTERI (tavole distinte per ciascun eventuale partner - 2.4.1, 2.4.N)

MATERIALI		IMMATERIALI		PERSONALE		TOTALE
VOCE	LIRE/EURO	VOCE	LIRE/EURO	VOCE	LIRE/EURO	LIRE/EURO

1.3.4 Distribuzione degli input, distinti per categoria in (materiali/immateriali/personale):

TAVOLA 2.5 DISTRIBUZIONE DEGLI INPUT

ORIGINE/VOCE (L'ORIGINE SI RIFERISCE A CIASCUN SOGGETTO INDICATO IN PRECEDENZA)	CONTRO PAGAMENTO LIRE/EURO	IN NATURA LIRE/EURO	TOTALE LIRE/EURO

1.3.5 Disponibilità degli input nel tempo

TAVOLA 2.6 DISPONIBILITÀ DEGLI INPUT NEL I TEMPO

ORIGINE/VOCE (L'ORIGINE SI RIFERISCE A CIASCUN SOGGETTO INDICATO IN PRECEDENZA	ANNO E TRIMESTRE	CONTRO PAGAMENTO (LIRE/EURO)	IN NATURA (LIRE/EURO)	TOTALE (LIRE/EURO)

2. MODI D'ATTUAZIONE E DI GESTIONE DELLA PROPOSTA

[Alle indicazioni citate nei punti precedenti, deve fare riscontro il relativo timing e le risorse attribuite. In aggiunta alla descrizione, da formulare e presentare in forma tabellare, si richiede la costruzione di un grafico di GANTT. Tutto questo deve consentire la quantificazione dei costi e la possibilità di formulare il programma di monitoraggio. In aggiunta a ciò, con presentazione a parte, deve essere precisata: attività prevista → suddivisione dei compiti attuativi tra il PROMOTORE ITALIANO, quello ESTERO ED EVENTUALI ALTRI PARTNER → tempi → luoghi di attuazione. Questa rappresentazione può essere predisposta mediante una tabella dei flussi (*flow chart*). In questa istanza si devono descrivere le procedure esecutive concernenti l'attuazione dell'iniziativa e quelle gestionali, comprendendo i flussi finanziari, quelli delle risorse in natura, ecc.]

2.1. Organizzazione del processo d'attuazione della proposta

[Da indicare per ogni attività/singola azione, in gg/uomo]

TAVOLA 2.7 ATTUAZIONE

FASI E SOTTOFASI		Descrizione dell'attività	Totale gg/uomo	Assegnazione compiti				Anno Trimestre
				Parte italiana		Parte locale		
FASE 1	SOTTO FASE			In Italia	All'estero	In Italia	All'estero	
		Attività 1.1						
		Azione 1.1.1						
		....						
		Attività 1.2						
		Azione 1.2.1						

2.2 Tabella dei costi relativa al processo d'attuazione della proposta

[Ripetere la stessa tabella per ciascuna delle tipologie di risorse usate, es. retribuzioni, diarie, viaggi eccetera]

TAVOLA 2.8 FLUSSO DEI COSTI

Descrizione Delle attività		1° anno trimestri				2° anno trimestri...		Totale
		I Lire/euro	II Lire/euro	III Lire/euro	IV Lire/euro	Lire/euro	Lire/euro	LIRE/EURO
Fase 1	Attività 1.1							
	Azione 1.1.1							
	....							
	Attività 1.2							
	Azione 1.2.1							
	TOTALE							

2.3. Procedure e tecniche d'attuazione e di gestione della proposta

[L'illustrazione deve far riferimento anche alle capacità ed esperienze professionali indicate da ciascun soggetto coinvolto nella parte "generalità del promotore/partner". Per le risorse umane impiegate (se già individuate) fornire CC.VV., ovvero (se da reperire) descrivere dettagliatamente il profilo professionale necessario. Per le attrezzature indicare il soggetto che resta proprietario dei beni acquistati per l'attuazione dell'iniziativa e del prodotto generato dalla stessa. A tale proposito, si ricorda che, ai sensi della Legge 212/92, nel caso di acquisto di attrezzature il destinatario è, comunque, il PARTNER LOCALE]

2.4 Costruzione di un grafico di GANTT

3. DETERMINAZIONE DEI COSTI D'ATTUAZIONE E DI GESTIONE DELLA PROPOSTA

[Il calcolo dei costi globali da sostenere deve essere presentato in maniera chiara e coerente, mediante l'uso della tabella 2.9]

TAVOLA 2.9 **PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI**

voci	numero unità	costo per unità	costo totale	finanziamento in natura	finanziamento in valuta	finanziatore
		Lire/euro	Lire/euro	Lire/euro	Lire/euro	
A1 RETRIBUZIONI (1)	(giorni/uomo)					
personale dipendente						
esperti						
pers. dipendente locale						
esperti locali						
docenti						
Subtotale A1						
A2 DIARIE (2)	(giorni/uomo)					
personale dipendente						
esperti						
pers.dipendente locale						
esperti locali						
docenti						
Subtotale A2						
A3 VIAGGI (3)	(n.voli/altro)					
in Italia						
in alri Paesi (specificare)						
Subtotale A3						
A4 SPESE D'AMMINISTRAZIONE (4)						
Subtotale A4						
A5 MATERIALI VARI	(quantità)					
(specificare)						
Subtotale A5						
A6 ATTREZZATURE	(quantità)					
(specificare)						
Subtotale A6						
A7 PUBBLICITA' (5)	(quantità)					
(specificare)						
Subtotale A7						
A8 TRADUZIONI/INTERPRETI	(giorni/uomo)					
(specificare)						
Subtotale A8						
A9 AFFITTO LOCALI/AULE	(giorni/mesi)					
(specificare)						
Subtotale A9						
A10 ALTRI COSTI						
(specificare)						
Subtotale A10						
TOTALE A1-A10						

Note

1) **Per "personale dipendente" ed "esperti" si intende il personale del promotore italiano e di eventuali altri partner italiani/esteri. Per dipendenti/esperti locali si intende personale residente nel Paese di intervento. Nel caso in cui siano previsti corsi di formazione, fornire i dati relativi alla voce "docenti".**
2) **La diaria copre le spese di vitto, alloggio e trasporto urbano per personale non residente nel luogo di realizzazione del progetto.**
3) **Per i viaggi, è necessario specificare le destinazioni, il mezzo di trasporto utilizzato, il numero dei passaggi aerei (classe turistica), ferroviari, marittimi, eventuali noli auto e relativi costi unitari.**
4) **Specificare, nel caso in cui la somma prevista superi il tetto del 3%, ammessa forfettariamente, le voci di spesa riguardanti la gestione generale del progetto (es. telefono, fax, uso p.c. ecc.).**
5) **Indicare le singole modalità e i relativi costi/prodotti. (ad es. per le pubblicazioni indicare i costi di elaborazione, stampa e spedizione e il numero di copie che si intende realizzare).**

4. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA

[In questa sezione è necessario descrivere il programma di monitoraggio che s'intende eseguire nel corso dell'attuazione del progetto. A tal fine é necessario elencare le diverse attività e rilevazioni che si prevede di effettuare, indicando la scansione temporale (mensile, trimestrale, annuale) ed illustrando i parametri ai quali si vuole fare riferimento, per indicare lo stato d'avanzamento fisico, quello tecnologico, dei risultati, delle ricadute, della performance ed, infine, della spesa]

5. AUTOSOSTENIBILITÀ DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

[L'autosostenibilità dell'iniziativa deve essere dimostrata fornendo informazioni qualitative e quantitative su utilizzi, sviluppi e ampliamenti futuri dell'iniziativa finanziata, proiezioni relative a spese in conto capitale (investimenti) e costi di esercizio, fonti di copertura della gestione, ecc. I dati e le informazioni devono essere presentati in forma tabellare e fare riferimento all'utilizzazione futura delle realizzazioni ottenute dall'iniziativa progettata, così come alla permanenza nel tempo sia del perseguimento degli obiettivi, sia dell'ottenimento dei risultati]

5.1. Progetti, attività, interventi normativi e altro a sostegno della proposta:

[Indicare iniziative progettuali, attività economiche ed interventi normativi, così come qualsiasi altra iniziativa che si prevede di porre in atto al fine di sostenere sia direttamente, sia indirettamente la proposta progettuale in oggetto]

5.2 Sostegno previsto a favore della proposta, una volta attuata:

TAVOLA **2.10** SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA

Descrizione dei sostegni previsti		
Finanziario	Legislativo	Altro

5.3. *Esistenza, o meno, delle condizioni necessarie e sufficienti che permettono alla proposta, una volta completata, di: 1. perseguire i propri obiettivi; 2. ottenere i risultati attesi; 3. continuare la propria funzione nel tempo:*

[Illustrare, descrivere ed elencare le condizioni esistenti. Dette informazioni sono essenziali per l'azione di monitoraggio sull'attuazione delle iniziative da parte dell'Amministrazione che può svolgere l'analisi in itinere ed eventualmente quella successiva dell'iniziativa, così come prevede l'art. 8 comma 3 del D.M.]

6. IMPATTO AMBIENTALE

Descrivere, in termini qualitativi e quantitativi, l'eventuale impatto ambientale che può essere provocato dal progetto proposto

6.1. *Effetti che possono essere provocati dalla proposta:*
- *a)* *sull'ambiente ecologico:*
  - *a.i.) qualitativi:*
  - *a.ii.) quantitativi:*
- *b)* *sulle condizioni economiche (particolarmente in termini di reddito procapite):*
  - *b.i.) qualitativi:*
  - *b.ii.) quantitativi:*
- *c)* *sulla situazione sociale (particolarmente in termini di occupazione):*
  - *c.i.) qualitativi:*
  - *c.ii.) quantitativi:*

7. MODALITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO

[Descrivere le azioni previste per ciascuno dei punti sottoelencati al fine di:]

7.1 ***informare i soggetti potenzialmente interessati ai benefici previsti dal progetto (obbligo di procedura pubblica per la selezione in loco dei formandi, delle imprese ecc., ove non già preventivamente individuati nella proposta originaria);***

....

....

7.2 ***ricercare esperti/consulenti/docenti (sulla base di figure professionali predeterminate), così come acquisire attrezzature e servizi esterni, così da garantire il miglior rapporto qualità/prezzo;***

....

....

7.3 ***favorire la divulgazione dei risultati raggiunti nelle varie fasi di attuazione del progetto attraverso la previsione di un'informazione, anche telematica, in modo da poter agevolare la valorizzazione degli stessi attraverso ulteriori interventi (anche non previsti nel progetto) che possano fungere da moltiplicatore*** - **Contrassegnare la/le modalità scelta/e**

pagine web (con indirizzo e-mail)	☐	**seminari e convegni**	☐
pubblicazioni	☐	**stampa specializzata**	☐
audiovisivi multimediali	☐	**altro (specificare)**	☐

7.4 ***pubblicizzare l'intervento del Governo italiano per garantire l'opportuna visibilità dell'Istituzione/Paese, specificando chiaramente su tutti gli elaborati e sui prodotti progettuali:***
"INIZIATIVA COFINANZIATA DA L MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA REPUBBLICA ITALIANA".
...
...

NOTE ESPLICATIVE ALL'ALLEGATO 2

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento, **l'istruttoria** delle domande consisterà nella **verifica** della **regolarità formale** delle stesse e relativa documentazione allegata, così come della **validità del contenuto dei progetti**.
Al riguardo, come emerge da quanto indicato al punto 1 della circolare (inammissibilità della domanda non redatta secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento), **chiarimenti** e **documentazione integrativa** potranno essere **richiesti** dall'Amministrazione **solo in presenza di tutti gli elementi previsti per la valutazione dei progetti,** al fine di un eventuale approfondimento.
Per quanto concerne **la valutazione tecnico-economica e sociale dell'iniziativa,** la stessa **riguarderà**, come più dettagliatamente appresso indicato, la **capacità dei soggetti** coinvolti ad attuare il progetto, le **caratteristiche di sviluppo** dello stesso, la **pertinenza**, la **conformità** e l'**opportunità** della **spesa,** e dovrà concludersi con un **giudizio positivo** o **negativo** sul finanziamento dell'iniziativa.
Il giudizio positivo può anche essere soggetto alla condizione di riduzione delle voci di spesa indicate nel preventivo qualora le stesse non risultino congrue.
I progetti ritenuti validi saranno **inseriti in una graduatoria** sulla base dei punteggi riportati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (commi 3 e 4). Il **contributo** previsto (pari al **50% delle spese** ammesse) non può, comunque, eccedere l'importo di **800 milioni**, e **sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria**, fino all'esaurimento dei fondi. Nel caso in cui un progetto sia finanziabile solo parzialmente (**progetto marginale**), il **contributo sarà limitato all'ammontare disponibile**. Nell'ipotesi di **ex-equo l'importo** disponibile sarà **suddiviso** tra i progetti parimenti classificati.

SI INVITA A SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SOTTOINDICATE DIRETTIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA TENENDO PRESENTE CHE SPECIFICHE ISTRUZIONI SONO RIPORTATE NELLE SINGOLE SEZIONI DELLA STESSA.

1 *CONTESTO DI SVILUPPO*

L'iniziativa proposta deve essere inquadrata nel **contesto giuridico, sociale ed economico** a cui essa fa riferimento.
In tal senso occorre, innanzitutto, evidenziare la sua corrispondenza alle finalità generali della Legge 212/92 (art. 1, comma 1) e, in particolare, la connessione col processo di transizione politica ed economica del Paese nonché con la sua integrazione in Europa.
In secondo luogo va esplicitato l'eventuale inquadramento dell'iniziativa nell'ambito di accordi di cooperazione e/o progetti/programmi di più ampia portata, e in particolare la coerenza dell'iniziativa rispetto:
- a eventuali accordi bilaterali tuttora vigenti;
- ad altri più vasti programmi di intervento finanziati da organismi multilaterali e/o da altri Paesi sul piano bilaterale o a livello locale.

L'iniziativa va inoltre inserita nel contesto socio-economico più direttamente interessato; in tale ambito vanno evidenziati le **motivazioni che hanno indotto alla richiesta di intervento** e gli specifici fabbisogni attuali e/o futuri che attraverso il progetto si intende soddisfare.
In ogni caso, l'analisi dei fabbisogni va sostenuta con fonti ufficiali (studi, ricerche, ecc.) o da **indagini ad hoc.** Nei casi di **studi di fattibilità** nei settori richiamati nelle note esplicative - all. 1 della circolare (punto 4.) - va altresì fornita indicazione in merito ai **programmi di sviluppo e relative previsioni finanziarie elaborati dal Governo del Paese beneficiario** (livello nazionale e locale) ovvero da **organismi internazionali interessati** all'attuazione delle iniziative oggetto dello studio.
Rispetto ai fabbisogni complessivamente individuati vanno evidenziati gli obiettivi specifici perseguiti dall'iniziativa.

Al fine di completare il quadro di riferimento dell'iniziativa proposta per il **Paese estero**, va fornita **una descrizione sintetica delle iniziative già esistenti destinate a soddisfare gli stessi fabbisogni** del progetto proposto o **collegate** con esso. In particolare, vanno indicate (se esistenti) iniziative similari di cooperazione promosse dall'Italia (anche a titolo della stessa Legge n. 212/92) e/o da altri Paesi e i possibili collegamenti tenuto conto del loro stato di attuazione.
Infine, vanno descritti (e, se possibile, quantificati) gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi dalle iniziative similari promosse dal Paese estero e da altri interventi di cooperazione/collaborazione.
Informazioni al riguardo potranno essere reperite presso le **Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici ICE in loco**, oltre che, direttamente, presso le **locali Autorità** preposte per l'Assenso e le varie sedi degli **organismi internazionali operanti nel Paese.**

2 *CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA*

Nel modulo per la formulazione e presentazione di progetti d'investimento, andranno descritti con precisione le **"fasi operative"** attraverso le quali si svolge il progetto ed il **relativo "timing"**. Al riguardo, è necessario presentare la tempistica di realizzazione dell'iniziativa anche con la sua esposizione in un **diagramma di Gantt,** avente la funzione di mettere in evidenza lo **svolgimento del lavoro assegnato a ciascuna fase operativa per ogni unità di tempo** (in questo caso mesi e trimestri), cosicché il lavoro realizzato sia facilmente confrontabile con quello corrispondente al programma prestabilito (mensile e trimestrale). Ai fini della quantificazione dei costi, delle fattibilità e del monitoraggio, per ciascuna fase dovranno essere precisati: attività previste, modalità d'attuazione; suddivisione delle azioni da realizzare tra il proponente italiano ed i partner; tempi e luoghi di esecuzione. Nella descrizione dell'iniziativa proposta è possibile fare riferimento anche ad eventuali **"allegati tecnici"** del progetto.
Circa la **fattibilità,** vanno descritte le modalità realizzative e gestionali dell'iniziativa e di. utilizzo delle risorse (procedure esecutive, flusso dei costi e relativo piano di copertura finanziaria ecc.).
Vanno inoltre fornite informazioni sull'**autosostenibilità del progetto** (utilizzi, sviluppi e

ampliamenti dell'iniziativa finanziata, costi di esercizio, fonti di copertura della gestione, ecc.), con riferimento all'utilizzo futuro delle realizzazioni ed alla permanenza nel tempo dei risultati.
Vanno indicati, infine, i principali risultati attesi dalla realizzazione, anche mediante **indicatori** utilizzabili ai fini del **monitoraggio** dell'iniziativa.

3 *I COSTI*

I costi dell'iniziativa (in lire o in euro) dovranno essere dettagliati per singola voce di spesa, articolati per le fasi descritte in precedenza e suddivisi a seconda del soggetto che se ne assume l'onere, **utilizzando le tavole contenute nella scheda tecnica**. A proposito dell'**unità monetaria** per cui optare (**lira** o **euro**) si ricorda che a partire dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la moneta unica europea, **con tasso di cambio fisso lira/euro pari a Lit. 1936,27,** e con una fase transitoria di applicazione fino al **31.12.2001.** Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, **nella detta fase transitoria**:

- **non è consentita**, per una medesima domanda, **l'indicazione** di **alcuni importi in lire** ed **altri in euro**;
- l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sarà espresso nell'unità monetaria prescelta dal soggetto proponente;
- qualora il soggetto proponente scelga le lire, potrà comunque ottenere le erogazioni in euro avanzando specifica istanza al Ministero;
- **qualora il soggetto proponente scelga l'euro, non potrà più chiedere le erogazioni in lire;**
- **a partire dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse in euro indipendentemente dalla scelta del soggetto proponente;**
- per **esercitare l'opzione** si deve **contrassegnare la casella** corrispondente all'unità monetaria desiderata.

I costi vanno esposti al netto di IVA (o di imposta equivalente vigente nel Paese estero). Nei casi in cui l'IVA (o l'imposta vigente all'estero) è a carico dell'ente promotore, essa va evidenziata nell'indicazione del costo unitario e nel riepilogo. Resta inteso che l'imposta non dovrà essere indicata qualora l'ente promotore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso.
Per quanto concerne **l'ammissibilità delle spese,** potranno essere prese in considerazione soltanto quelle spese **fatturate in data successiva alla presentazione della domanda** di contributo. Dette spese potranno riguardare: personale, consulenze, docenze, viaggi e diarie, materiali e attrezzature (acquistate o affittate), pubblicazioni, traduzioni ed interpretariato, affitto locali, amministrazione/organizzazione, nonché altre spese da valutare caso per caso.
Il progetto promosso dovrà essere realizzato con personale e strutture degli organismi promotori, italiani e locali, e di eventuali partner. Nel caso in cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, potrà essere fatto ricorso, per realizzare **specifici compiti** (escluso pertanto il coordinamento) a consulenti esterni, giustificandone i motivi e fornendo le informazioni necessarie per una valutazione delle professionalità coinvolte (curricula vitae). In ogni caso**, le spese per consulenze esterne non potranno superare il 30 %** del costo complessivo per la **voce "retribuzioni".**

In caso di reclutamento di **esperti esterni**, si dovrà certificare che nella scelta si è tenuto conto **del miglior rapporto qualità/prezzo** e i relativi **contratti** dovranno **indicare** dettagliatamente le **prestazioni** e i **costi previsti**.
Per quanto concerne i **compensi unitari** (un mese = 22 gg. lavorativi) per **retribuzioni** e **diarie** (per diem) si deve far riferimento a quelli normalmente fissati dagli organismi internazionali (vedasi le seguenti pagine del Sito Internet della UE: http://europa.eu.int/comm/scr/experts e http://europa.eu.int/comm/scr/perdiem), fermo restando che il **relativo giudizio di pertinenza resta comunque di competenza dell'Amministrazione**.
Nel costo del **personale dipendente** rientrano anche i relativi contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di categoria. Il costo unitario relativo a tale personale, ancorché dimostrato con buste paga o altro, **non potrà eccedere il compenso massimo previsto per gli esperti esterni.**
Nella voce **"viaggi"** sono esclusi i trasferimenti locali che rientrano nelle diarie. Per i viaggi aerei è ammesso il costo in classe turistica.
Le **attrezzature** dovranno risultare strumentali alle attività e agli obiettivi del progetto e la relativa spesa, che **non dovrà** in ogni caso **superare il 30% del costo globale** dell'iniziativa, potrà essere presa in considerazione solo se i beni in questione resteranno di proprietà del partner locale. **Anche per tale voce, così come per tutte le altre acquisizioni di beni e servizi esterni** è necessario certificare/dimostrare che nella scelta si è tenuto conto del **miglior rapporto qualità/prezzo**.
Si fa presente che, nel caso di trasferimento all'estero di beni ad alta tecnologia, rientranti nella categoria "dual use", sarà necessario ottenere l'autorizzazione di questo Ministero (Ufficio competente: Div. IV della D.G. Politica commerciale e gestione del regime degli scambi).
Per quanto concerne le **spese generali di amministrazione**, queste potranno essere imputate al progetto pro-quota fino ad un importo massimo dell'8% del costo totale del progetto. Nei limiti del 3%, potrà essere indicata una somma forfettaria.
Sono considerate **spese "in natura"** quelle sostenute correntemente dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e computate pro-quota a fronte di una specifica destinazione di risorse umane e materiali (dipendenti, locali, ecc.) al progetto.
Sono invece considerate **"finanziarie" le spese** sostenute per acquisizione di beni e servizi esclusivamente destinati al progetto.

Non saranno ammesse: spese per ammortamento, spese di carattere finanziario (interessi passivi, spese per fidejussioni ecc.) spese di rappresentanza, borsini per partecipanti ai corsi di formazione, borse di studio, spese preparatorie del progetto, IVA o altra tassa equivalente (nei casi sopra richiamati). Non sono ammesse inoltre spese per tipologie di intervento diverse da quelle specificatamente previste ed in particolare: allestimento di base e ristrutturazione di immobili ed uffici, apertura uffici di rappresentanza all'estero, forniture di beni per il funzionamento dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento.
Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto.

Tutte le spese relative al progetto dovranno essere oggetto di contabilità separata; i relativi regolamenti dovranno avvenire attraverso un **unico conto corrente bancario** appositamente aperto per il progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilità della realizzazione del progetto medesimo.
Per quanto concerne le eventuali **spese sostenute dal/i partner estero/i** per l'acquisizione di beni e servizi, esse dovranno essere documentate secondo i **regolamenti locali**. Quelle relative al personale dipendente dovranno essere ugualmente dimostrate con titoli adeguati.
Eventuali trasferimenti di fondi dal proponente al partner estero **dovranno** essere documentati da bonifico bancario.

Ulteriori indicazioni in merito ai "costi" sostenuti sono riportate nelle note esplicative al modello per la presentazione del rendiconto.

4 *PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA*

Per quanto concerne il **piano di copertura finanziaria** lo stesso dovrà tenere conto che l'ammontare del **contributo** erogabile da parte del **Ministero non potrà superare il 50 %** delle spese ammesse per l'esecuzione del progetto, fino ad un **importo massimo di Lit. 800 milioni.**
Qualora a fronte del progetto per il quale viene inoltrata domanda vengano erogati **altri contributi** da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale di questi **sarà tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale** allo scopo di assicurare che **l'insieme dei contributi** di fonte pubblica **non superi comunque l'80%** dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.

SE IL MODULO NON RISULTERA' COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI LA DOMANDA DI CONTRIBUTO SARA' CONSIDERATA INAMMISSIBILE (art. 4 comma 4 del Regolamento).

ALLEGATO 3

FAC SIMILE GARANZIA FIDEJUSSORIA

Polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipo versato dal Ministero del Commercio con l'estero a favore di (nome dell'ente beneficiario del contributo)

PREMESSO

- che il Ministero del Commercio con l'estero della Repubblica italiana, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e per l'Internazionalizzazione delle Imprese ha concesso a (nome dell'ente beneficiario del contributo), con sede in ...., un contributo di Lit/euro...............per l'esecuzione di un progetto di assistenza tecnica dal titolo "..........." proposto da detto organismo;
- che il (nome ente beneficiario) può richiedere l'anticipo del pagamento del 50% del suddetto contributo, previa prestazione di garanzia fidejussoria pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorata del 5%, giusta la disposizione di cui al D.M. Ministero Tesoro 3.10.1977 e successive modifiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta (nome della banca o dell'agenzia assicuratrice), con sede in.........., a mezzo del sottoscritto (nome e data di nascita del legale rappresentante della banca o dell'agenzia), nella sua qualità di..............con la presente si costituisce fidejussore nell'interesse di (nome dell'ente beneficiario del contributo) ed in favore del Ministero del Commercio con l'estero della Repubblica italiana, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e l'Internazionalizzazione delle Imprese fino alla concorrenza di Lit/euro...........(ripetere l'importo sopra citato):

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fidejussione in favore del Ministero del Commercio con l'Estero, questo Istituto (o questa Agenzia) sarà tenuto, a semplice richiesta scritta del Ministero medesimo, cui non può essere opposta alcuna eccezione da parte di questo Istituto (o questa Agenzia) anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, a versare l'importo che da esso verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussone di Lit/euro.........., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Al completo svincolo sarà provveduto su domanda di (nome dell'ente beneficiario del contributo) mediante invio di apposita lettera declaratoria del Ministero del Commercio con l'estero a questo Istituto (questa Agenzia), e per conoscenza a (nome dell'ente beneficiario del contributo) attestante l'esatta esecuzione della prestazione oggetto del contributo ministeriale pari a Lit/euro..............(ammontare complessivo del contributo).

Il sottoscritto Istituto, rappresentato come sopra, dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fidejussoria con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di

cui all'art. 1944 del C.C., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il summenzionato (nome dell'ente beneficiario del contributo) fino al momento in cui il Ministero del Commercio con l'Estero provvederà a svincolare la presente fidejussione.

Dichiara infine di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C..

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fidejussione sarà competente il Foro di Roma.

Ai soli fini della determinazione del premio di perfezionamento, la presente polizza fidejussoria avrà la durata di anni.............e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza per ulteriori anni.........e così di seguito fino al ricevimento di svincolo parziale o totale da parte dell'Amministrazione.
Tali limiti di durata non potranno in alcun modo incidere sulla garanzia prestata dalla società nei confronti dell'Amministrazione e continuerà comunque ad operare fino al predetto svincolo.
Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'Ente garantito.

NOTE: **SI INVITA VIVAMENTE A SEGUIRE CON ASSOLUTA PRECISIONE IL PRESENTE MODELLO DI FIDEJUSSIONE. QUALSIASI AGGIUNTA, INTEGRAZIONE O MODIFICA COMPORTERÀ UNA NECESSARIA INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA CONCERNENTE IL MANDATO DI PAGAMENTO IN QUANTO IL MINISTERO DOVRÀ VALUTARE SE LE AGGIUNTE, INTEGRAZIONI O MODIFICHE POSSANO O MENO ESSERE ACCETTATE. SI FA PERALTRO PRESENTE FIN D'ORA CHE OGNI AGGIUNTA O MODIFICA NON DOVRÀ PREGIUDICARE IN ALCUN MODO LA POSSIBILITÀ DA PARTE DI QUESTO MINISTERO DI POTER INCASSARE IMMEDIATAMENTE, E SENZA PREGIUDIZI, LA SOMMA GARANTITA.**

NOTE ESPLICATIVE ALL'ALLEGATO 3

Come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, il beneficiario del contributo può **richiedere un'anticipazione** nella misura massima del 50% dello stesso.
Per tale agevolazione **è necessario presentare**:

- **domanda** (in carta semplice) sottoscritta dal legale rappresentante, contenente il numero di conto corrente bancario aperto appositamente per la gestione del progetto, coordinate bancarie, codice fiscale e eventuale partita IVA;

- **certificato** di **vigenza** ovvero, per le imprese individuali, di **iscrizione** rilasciato dalla competente CCIAA;

- **fidejussione, esclusivamente, bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta** da parte del Ministero, di un **importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5%,** come da **fac-simile** allegato alla circolare applicativa del predetto Regolamento. Nel caso la fidejussione venga presentata con polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da compagnie di primaria importanza nel settore e comunque abilitate al Ramo cauzioni così come previsto dalla legge 10.6.1982 n. 348;

- **idonea documentazione** da cui si evinca il **concreto inizio del progetto** consistente nella realizzazione di almeno una o più azioni della prima fase programmata: detta documentazione potrà consistere ad es. in lettere di convocazione, incontri ufficiali con autorità locali, verbali di incontro, contratti a vario titolo, incarichi a professionisti, ecc., il tutto **supportato** dal **relativo titolo di spesa**.

ALLEGATO 4

MODELLO DI RENDICONTO

Dichiarazione del responsabile del progetto (legale rappresentante dell'organismo proponente), in relazione a tutte le azioni svolte e relative spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa.

Il sottoscritto..........., nato, a.........., prov........., il..........e residente in......, prov. Via e n. civ......,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effètti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARA

In qualità di...........(1) dell'ente/organismo/associazione/impresa.......... con sede legale in..........., via e n. civ.......

- che il suddetto organismo ha ottenuto, con decreto del Ministero del Commercio con l'Estero del......... un contributo di £./euro......a seguito di domanda di agevolazione sottoscritta in data............ ai sensi della legge 212/92 per il progetto: "...(titolo).........", (codice.......), comportante spese ritenute ammissibili per £/euro..........e documentate a consuntivo per £/euro.................;
- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni si è conclusa il.........;
- che la documentazione finale relativa alle spese di esecuzione del progetto in argomento ammesse a contributo, consistente in.......(2), solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;
- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;
- che tutti i materiali ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati consegnati all'organismo beneficiario;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
- che per lo stesso progetto non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie, o comunque concesse da altri Enti o Istituzioni pubbliche/ovvero, sono state ottenute le seguenti agevolazioni:..........................

Si allegano altresì:

- dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte;
- quadro di sintesi delle azioni svolte e relative spese/risorse utilizzate;
- certificato di vigenza, ovvero (per le imprese individuali) certificato di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA;
- certificazione del rendiconto, redatta da una società di revisione contabile, scelta dal soggetto beneficiario tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili del Ministero della Giustizia, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con accluso relativo certificato di iscrizione, rilasciato in data non antecedente a sei mesi dalla presentazione del presente rendiconto.

timbro e firma (3)

Note:

(1) Titolare, presidente, legale rappresentante, ecc;

(2) Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione:

- Copia autentica delle fatture e/o altri titoli di spesa, con accluso prospetto riepilogativo (schema allegato)
- Elenco di fatture e/o altri titoli di spesa/elaborati di contabilità industriale riuniti in capitoli concernenti singole azioni e riportante: numero, data, soggetto emittente, sommaria descrizione del bene o servizio acquistato e importo in £/euro (secondo la valuta scelta) al netto dell'IVA; per il personale dipendente anche il numero ore/uomo impiegate e relativo costo medio per singola qualifica;

(3) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

NOTE ESPLICATIVE ALL'ALLEGATO 4

Per **"Rendicontazione"** s'intende tutta l'attività di relazione che i "Promotori dei progetti" dovranno svolgere **sia durante l'esecuzione dei lavori che a conclusione del progetto**.
Tale procedura è regolata dai seguenti principali **riferimenti normativi**:

- D.M.21.7.99 art. 7 commi 1, 2 e 3 (rendiconto finale delle spese sostenute) e art. 8, commi 1 e 2 (relazioni trimestrali e finale);
- Circ. n. 509289 del 27.5.98, pubblicata sulla G. U. della Repubblica Italiana n. 125 del 1.6.1998, concernente la documentazione della spesa, così come integrata dal D.P.R. 403/98 (obbligatorietà dei controlli da parte dell'Amministrazione e decadenza dal beneficio in caso di dichiarazione mendace da parte del proponente).

Durante il periodo di attuazione del progetto, il promotore dovrà operare in costante **coordinamento operativo** con le **istituzioni italiane** presenti nel Paese. In particolare tutte le comunicazioni di rilievo (es. inizio progetto, relazioni trimestrali e finale) inviate al Ministero dovranno essere indirizzate per conoscenza anche all'Ambasciata d'Italia in loco.

1 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 , il soggetto beneficiario del contributo, **a pena di revoca dello stesso**, è tenuto a comunicare al Ministero la **data di inizio lavori entro 30 giorni dall'avvio** del progetto e ad inviare, su base trimestrale, **entro 30 giorni dalla fine del trimestre**, relazioni sullo stato di avanzamento del progetto. **Alla scadenza dei predetti termini, in assenza di gravi e giustificati motivi** – che, comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo al Ministero – **l'Amministrazione procede alla revoca delle agevolazioni senza ulteriori avvisi**. Le relazioni debbono essere redatte su **carta intestata** ed accompagnate da nota ufficiale a **firma del legale rappresentante** del soggetto beneficiario, esse si inquadrano nell'attività di monitoraggio prevista dallo stesso art. 8, comma 3, che l'Amministrazione effettua sia in itinere che a conclusione dei lavori, allo scopo di verificare che l'attuazione del progetto sia conforme al piano originario.
Si ricorda che il comma 3 del predetto articolo prevede altresì che il Ministero possa **revocare, anche in corso d'attuazione del progetto, il contributo concesso**, qualora lo stesso **si discosti sostanzialmente** dall'articolazione originaria, **ovvero** risultino scostamenti notevoli in **termini di efficacia** rispetto agli obiettivi e **di efficienza** con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa. Pertanto, **qualsiasi variazione del preventivo dei costi e delle azioni approvati deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, giustificata in modo adeguato e potrà essere adottata soltanto a seguito dell'autorizzazione dell'Amministrazione.**

La relazione trimestrale (così come quella finale) dovrà essere **analitica** e comprensiva di **una parte amministrativo-contabile** a carattere descrittivo, con l'indicazione sia dei costi

sostenuti che dei nominativi del personale coinvolto. La stessa **dovrà far riferimento alle azioni preventivate ed ai costi originariamente indicati ed approvati.** (Tav. 2.1: Azioni - Tav. 2.8: Costi relativi - Tav. 2.9: Costi globali). Tale relazione inoltre dovrà contenere un **prospetto sintetico** di raffronto tra le fasi programmate e quelle realizzate, mantenendo la cronologia delle azioni in modo da consentire all'Amministrazione una chiara visione dello stato di avanzamento del progetto (**vedi schema A allegato**).

Ai fini di una visibilità dell'iniziativa anche in corso di attuazione, dovrà essere prodotta una sintesi in lingua inglese della relazione trimestrale per gli aspetti attinenti i risultati delle azioni svolte.

2 RENDICONTAZIONE FINALE

Per rendicontazione finale s'intende **la dimostrazione concreta dell'attività svolta** per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato e dei costi sostenuti per la realizzazione di tutto il progetto.
Una **relazione finale** di sintesi deve essere inviata al Ministero **entro 45 giorni** dalla conclusione del progetto, con le stesse modalità previste per la relazione trimestrale, e deve essere redatta anche in lingua inglese e in lingua locale.
La liquidazione del contributo, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, è effettuata su **presentazione** del **rendiconto finale delle spese** sostenute, che deve essere **accompagnato da:**

- una **dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte** e **un quadro di riepilogo/sintesi** dove vanno correlati, **per ciascuna delle azioni e operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse** (es. per ciascun dipendente/esperto impiegato è necessario indicare nominativo, qualifica professionale, costo unitario, n. ore lavorate, costo complessivo a fronte di ogni azione svolta nell'ambito del progetto ecc.);
- una **tabella riepilogativa** contenente per ogni singola voce di spesa preventivata i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile (**come da schema B allegato**);
- una **certificazione del rendiconto**, redatta da una **società di revisione contabile**, scelta dal soggetto beneficiario tra quelle **iscritte nel registro dei revisori contabili del Ministero della Giustizia**, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con accluso il relativo **certificato di iscrizione**, di data non antecedente a sei mesi. Le spese sostenute allo scopo, entro i limiti previsti per le spese generali, saranno ammesse a contributo.

La trasmissione della rendicontazione finale deve avvenire **entro quattro mesi dalla data di ultimazione del progetto. Alla scadenza dei quattro mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi** – che, comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo al Ministero, via fax o per e-mail – **l'Amministrazione procede alla revoca delle agevolazioni senza ulteriori avvisi.**

Premesso che la registrazione della documentazione contabile deve essere oggetto di

contabilità separata, si precisa che: la **rendicontazione delle spese sostenute deve seguire i seguenti criteri:**

- **la spesa dovrà essere documentata con fatture originali, ricevute e simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente unico** aperto appositamente per la realizzazione del progetto. Sono, peraltro, **consentite** eventuali **fotocopie, purché autenticate** secondo le vigenti norme in materia;
- **in alternativa, la spesa potrà essere documentata con un elenco di fatture e/o altri titoli di spesa/elaborati di contabilità industriale, correlati al relativo titolo di pagamento**, riuniti in capitoli concernenti singole azioni e riportante: numero, data, soggetto emittente, sommaria descrizione del bene o servizio acquistato e l'importo in lire o euro (secondo l'unità monetaria scelta) al netto dell'IVA (salvo casi previsti); per il personale dipendente anche il numero ore/uomo impiegate e il relativo costo medio per singola qualifica.
  Si precisa che in tale caso la documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario del contributo, **resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68** (e successive modifiche); **la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere fermamente unite tra loro così da costituire "un unicum"** i cui fogli interni devono essere **firmati o timbrati** a cavallo di ciascuna coppia di fogli, ferma restando la firma per esteso e il timbro dell'ente sul **foglio finale.**
  Tutta la documentazione originale, come descritta negli elenchi allegati alla dichiarazione, **va conservata agli atti** presso la sede del proponente **per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare.**

Inoltre si precisa che:

- le fatture **dovranno essere** intestate **all'organismo italiano promotore o, se del caso, ai compartecipanti. Quelle di acquisto (o di noleggio) di materiali od attrezzature dovranno indicare la quantità e le caratteristiche degli stessi, nonché, in caso di noleggio, la relativa durata;**
- **tutti i titoli di spesa** debbono riportare **in modo indelebile,** la dicitura "**Spesa di Lit./euro......dichiarata per l'erogazione del contributo previsto dal D.M. 21.7.1999, n. 319 (Legge 212/92);**
- tutta la **documentazione in lingua straniera** dovrà essere accompagnata da **traduzione ufficiale** in lingua italiana, ad eccezione delle lingue inglese e francese;
- per le spese sostenute in valuta estera, **vanno allegate/conservate** le relative **contabili bancarie** e deve comunque essere indicato il cambio applicato;
- **per i costi relativi alle prestazioni di personale dipendente** impiegato nella realizzazione del progetto occorre presentare/conservare le relative buste paga (statini o altra documentazione valida), accompagnate da autocertificazione del legale rappresentante dell'organismo proponente (o, se del caso, partner estero), nella quale siano indicate le giornate/ore dedicate al progetto per il periodo lavorativo di riferimento, nonché il tipo di mansione svolta. In merito ai contributi di previdenza ed assistenza od oneri di altra natura, dovrà essere prodotta/conservata analoga documentazione dimostrativa dell'avvenuto pagamento;

- per quanto riguarda i **consulenti esterni**, occorre presentare in ogni caso i **relativi contratti (incarichi)** in cui vengono evidenziati in dettaglio i compiti affidati, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i tempi di realizzazione, e gli onorari pattuiti.
  Inoltre dovranno essere presentate/conservate le fatture fiscali con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, nonché documentazione relativa al versamento all'Erario della ritenuta di acconto;
- per documentare **spese di viaggio**, vanno **allegati/conservati** anche i relativi **biglietti** in originale o copia per il viaggiatore, più fotocopia della **carta di imbarco.**
- per quanto concerne la dimostrazione della **spesa** relativa alle **diarie**, questa potrà essere contabilizzata **anche forfettariamente sulla base degli importi unitari** approvati in sede di concessione del contributo e sulla base di idonea documentazione di riferimento (es. biglietto aereo con carte di imbarco/fatture alberghiere attestanti il periodo di soggiorno/ data visto sul passaporto ecc.); **in ogni caso dovrà essere dimostrato l'avvenuto pagamento** (fattura se consulenti, o ricevuta di contabilità interna se dipendente);
- per le **azioni di comunicazione** (quali: pubblicazioni, filmati, stampati vari, manuali, ecc.), è necessario allegare al rendiconto finale un esemplare di tale materiale;
- per le **azioni di formazione** (in Italia o all'estero) è necessario allegare l'elenco dei partecipanti, i fogli attestanti la loro presenza al corso e copia del materiale didattico più significativo utilizzato (testi, dispense, ecc.). A giustificazione delle **spese di ospitalità** (in Italia o all'estero) dei partecipanti ai corsi di formazione allegare un elenco nominativo dei beneficiari con le relative fatture riferite al periodo di presenza dichiarato;
- per le **spese generali di amministrazione,** se rendicontate forfettariamente nella misura del 3%, è sufficiente soltanto indicare l'importo totale nel riepilogo contabile finale; qualora il loro ammontare sia in misura superiore, (comunque non oltre l'8% del costo globale del progetto), le suddette spese dovranno essere rendicontate normalmente con documentazione idonea (se pro-quota di una spesa complessiva, indicare anche il sistema di imputazione);
- **le spese sostenute dal partner estero** dovranno essere documentate secondo i **regolamenti locali**. Per i costi interni, oltre alle dichiarazione del responsabile locale, sarà necessario **in ogni caso, acquisire documentazione idonea ad attestare i costi unitari** (es. in assenza di busta paga, contratto di categoria oppure tabella fissata dall'organo di controllo ecc.) e l'appartenenza all'organismo in questione del soggetto dichiarato dipendente".

Qualora le **spese** effettivamente sostenute dovessero risultare **inferiori** a quelle preventivate, il **contributo verrà proporzionalmente ridotto**. Ai fini della rendicontazione **è ammessa la compensazione, entro il limite del 10%, fra due o più voci di spesa accolte a contributo.**

Per le operazioni di liquidazione del contributo è necessario indicare (ove non già provveduto) il **codice fiscale** e la **partita IVA** del richiedente.

Per ulteriori informazioni sui "costi" (in particolare spese non ammissibili) vedi note esplicative al modello per la presentazione del progetto (Scheda Tecnica).

NON VERRANNO AMMESSE A CONTRIBUTO LE SPESE NON CORRETTAMENTE RENDICONTATE, QUELLE NON COMPRESE TRA LE VOCI DEL PREVENTIVO E QUELLE DERIVANTI DA SCOSTAMENTI DI QUALSIASI NATURA SE NON AUTORIZZATE PREVENTIVAMENTE.

SCHEMA A.

STATO D'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

AL ... (fine trimestre di riferimento)

(ex tavv..2.1 / 2.8)

PREVENTIVO				CONSUNTIVO		
Fasi	*Attività*	*Azioni*	*Costi Programmati*	*Stato Di Avanzamento In Percentuale (*)*	*Nominativi Personale Coinvolto (Indicare per ciascuno l'incarico svolto)*	*Costi Maturati (indicare per le singole cifre la relativa voce di spesa: es. retribuzioni, viaggi, ecc.)*
FASE 1 (suddivisione in sottofasi se applicabile)	ATTIVITA' 1.1	AZIONE 1.1.1	LIRE/EURO	%	---- ----	LIRE/EURO
(descrizione)	(descrizione)	(descrizione)				
		AZIONE 1.1..2				
		(descrizione)				
		AZIONE 1.1..3				
		(descrizione)				
	ATTIVITA'1.2	AZIONE 1.2.1 (descrizione)				
	(descrizione)	AZIONE 1..2..2 (descrizione)				

(*) relazione dettagliata, tavola riassuntiva dei costi sostenuti (tav.2.9) e documentazione di supporto in allegato

Tabella rel. Trimestrale
AT/

SCHEMA B

Decreto del Ministero del Commercio con l'Estero del ______________ relativo al contributo di lire/euro ______________________ alle spese sostenute per realizzare il progetto riguardante ______________________________

Elenco delle fatture e/o degli altri titoli di spesa accompagnato da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, (contabili bancarie per i pagamenti in valuta allo scopo di riconoscere il controvalore in lire/euro) ripartito per capitoli di spesa.

L. 212/92

SPESE PREVENTIVE	SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TITOLO DI SPESA				QUIETANZA DI RIFERIMENTO		
Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo. A TITOLO ESEMPLIFICATIO	Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione)	Soggetto emittente, titolo, numero e data	Importo netto **	Importo IVA	Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc)	Importo **	All. n. (solo in caso di trasmissione dei titolo di spesa)	
A1 RETRIBUZIONI - personale dipendente - esperti - personale dipendente locale - esperti locali								

Note:
Per il personale dipendente costo medio ore/giorno per singolo addetto
** In lire/euro (se in valuta indicare anche il cambio)

SPESE PREVENTIVE	SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TITOLO DI SPESA			QUIETANZA DI RIFERIMENTO			
A2 DIARIE								
A3 VIAGGI								
A4 SPESE D'AMMINISTRAZIONE								
A5 MATERIALI VARI								
A6 ATTREZZATURE								
A7 PUBBLICITA'								
A8 TRADUZIONI/INTERPRETI								
A9 AFFITTO LOCALI/AULE								
A10 ALTRI COSTI								

00A2692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 marzo 2000

Dollaro USA	0,9613
Yen giapponese	102,27
Dracma greca	333,70
Corona danese	7,4489
Corona svedese	8,4415
Sterlina	0,60950
Corona norvegese	8,0995
Corona ceca	35,536
Lira cipriota	0,57520
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,96
Zloty polacco	3,9433
Tallero sloveno	202,4983
Franco svizzero	1,6078
Dollaro canadese	1,3981
Dollaro australiano	1,5658
Dollaro neozelandese	1,9422
Rand sudafricano	6,1427

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2864

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto rettorale n. 297 del 3 maggio 1999 regolamento «Trasferimento professori e ricercatori» dell'Università degli studi di Torino e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia e scienze politiche dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N16X - Diritto processuale penale;

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M07E - Filosofia del linguaggio;

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q02X - Scienza politica.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

La spesa per le coperture dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 1, capitolo 1, del bilancio universitario a partire dall'anno 2000.

00A2780

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto rettorale n. 297 del 3 maggio 1999 regolamento «Trasferimenti professori e ricercatori» dell'Università degli studi di Torino e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: Q05A - Sociologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 1, capitolo 1, del bilancio universitario a partire dall'anno 2000.

00A2781

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.